

**CENTRO DIOCESANO DI DOCUMENTAZIONE  
PER LA STORIA E LA CULTURA RELIGIOSA DI VITERBO**

**(Quaderni del Centro, 3)**

**Le fonti per lo studio delle confraternite,  
delle arti e corporazioni in età moderna  
e contemporanea nell'Alto Lazio**

*A cura di Luciano Osbat*

*Alcuni "Quaderni" raccolgono testi e documenti presentati  
agli "Incontri di studio a Palazzo Papale", a Viterbo*

**CEDIDO, Viterbo, 2009**

*\* I testi sotto riportati sono relazioni presentate in occasione dell'Incontro di Studio a Palazzo Papale tenutosi Venerdì 23 Giugno 2009*

## **Sommario**

- 1. Gli archivi confraternali.  
Le confraternite nella antica diocesi di Viterbo e nell'Alto Lazio.**  
di Luciano Osbat
- 1.1. Gli studi sulle confraternite p. 3
- 1.2. La diffusione delle confraternite nell'Alto Lazio p. 7
- 1.3. Gli statuti e i sinodi e la storia delle confraternite p. 13
- 1.4. Gli archivi delle confraternite nell'antica diocesi di Viterbo e alcune valutazioni quantitative del fenomeno confraternale p. 18
  
- 2. La confraternita di San Leonardo a Viterbo**  
di don Alfredo Cento p. 26
- 2.1. In pellegrinaggio a Roma durante l'anno santo 1575 p. 26
- 2.2. L'attività della confraternita nelle carceri di Viterbo p. 29
  
- 3. Le Confraternite di Soriano nel Cimino ed i loro documenti**  
di Daniela D'Arcangeli p. 33
  
- 4. Le corporazioni di Arti e professioni a Viterbo.**  
di Elisa Angelone p. 41
- 4.1. Arti e corporazioni a Viterbo dal XIII al XV secolo p. 41
- 4.2. Gli statuti delle arti p. 47
- 4.3. Il controllo sulla divisione del lavoro e sulla protezione del mercato torna al Comune p. 53
- 4.4. Il rapporto con la Chiesa p. 57
- 4.5. La soppressione delle corporazioni p. 60

# 1. **Gli archivi confraternali.**

## **Le confraternite nella antica diocesi di Viterbo e nell'Alto Lazio\***

di Luciano Osbat

### 1.1. **Gli studi sulle confraternite**

La storia sociale, anche quando è riferita ad un territorio limitato e ad un arco cronologico definito, sollecita verifiche continue di quanto si pone come già conosciuto perché il rinvenimento di nuovi documenti consente di aggiungere nuovi particolari alle ricerche precedenti e qualche volta le rinnova completamente: ciò riguarda le istituzioni, sia quelle laiche che quelle ecclesiastiche, note piuttosto attraverso le norme istitutive che attraverso il meccanismo complesso del loro funzionamento; riguarda la storia economica desunta da bandi, editti, notificazioni ma non ricostruita nell'ambito locale. E la stessa cosa si può affermare per l'organizzazione sociale e per la vita religiosa appena abbozzata nelle sue linee generali attraverso le "visite economiche" e le "visite pastorali" ma ancora incognita nei suoi particolari.

Questo discorso vale anche per il mondo confraternale e degli altri "luoghi pii" (come venivano comunemente chiamati) come ospedali, monti di pietà, monti frumentari, conventi, monasteri, arti e corporazioni, orfanotrofi, conservatori per zitelle, ospizi, carceri e ogni altro istituto dove si manifestava la dimensione associativa della vita quotidiana. E' una realtà questa che si può dire non ancora conosciuta nel territorio dell'Alto Lazio, se non per piccole analisi-campione più attente alla lettura del fenomeno locale che all'inserimento di quelle istituzioni in un più complesso tessuto di relazioni sociali ed economiche, culturali e religiose.

---

\* Questo capitolo è una parziale rielaborazione di un articolo dal titolo *Le confraternite tra storia sociale e storia religiosa*, apparso in "Informazioni", n. 4-5, 1987-1988, p. 51-55 e di un altro, precedente, intitolato *Alcune fonti archivistiche per lo studio delle confraternite nell'Alto Lazio in età moderna* pubblicato in "Rassegna degli studi e delle attività culturali nell'Alto Lazio" n. 6, 1985, p. 5-15.

A tali sezioni è stata aggiunta una parte relativa allo stato degli archivi delle confraternite nella antica diocesi di Viterbo, aggiornata al febbraio 2004 (mentre sono in corso interventi di ordinamento e di inventariazione degli stessi archivi) ed alcune tabelle utilizzate nel seminario del 23 gennaio 2009 a Palazzo papale.

La presenza delle confraternite nella storia religiosa, sociale ed economica d'Italia non ha trovato sino ad oggi un'attenzione da parte degli studiosi comparabile con l'importanza del ruolo svolto da quelle associazioni. Le ricerche già pubblicate sottolineano il significato delle confraternite nella storia dell'assistenza e della vita religiosa, altre mettono in luce la loro funzione di committenti di opere d'arte, altre infine utilizzano il ricco materiale raccolto nei loro archivi per studi sulle società urbane e rurali nell'arco di tempo che va dal Medioevo all'Età moderna. Ma sono studi molto analitici, su singole confraternite o su una tipologia specifica, all'interno di quel mondo oppure riguardano confraternite di una sola città o di una diocesi. Mancano i quadri d'insieme (quei pochi che ci sono risalgono a molti anni addietro) manca soprattutto un'ipotesi di lavoro che orienti le ricerche nella direzione del più stretto collegamento di quelle associazioni con la storia della società in età moderna e contemporanea, per riscoprire il ruolo avuto dalle confraternite nella vita quotidiana del popolo e delle istituzioni, valorizzando così un patrimonio documentario che risulta sterminato ma disperso e disordinato.

La rassegna degli studi sul tema delle confraternite apparsa nel nono volume degli *Annali della Storia d'Italia* dell'editore Einaudi e dovuta a Roberto Rusconi,<sup>1</sup> conferma una volta ancora questa mia conclusione. Il punto d'avvio di quel lavoro è che “le confraternite hanno svolto funzioni assai diverse, talora persino contemporaneamente, e non solo in successione temporale: e allora possiamo indicare come referenti solo due dati di fatto che rasentano l'ovvietà. In primo luogo, infatti, le confraternite si definiscono per una loro veste istituzionale di carattere religioso, più o meno esplicita, più o meno centrale rispetto all'effettivo funzionamento del loro organismo: peraltro, proprio per la loro conformazione di carattere associativo il configurarsi delle confraternite non può in alcun modo essere sottratto alle più complesse dinamiche della società nel cui interno esse sono collocate”.

Ciò premesso, l'autore analizza lo stato delle ricerche relative alla presenza e all'azione delle confraternite a partire dall'Alto Medioevo quando una spinta notevole alla loro espansione (soprattutto tra il laicato urbano) è venuta dall'azione pastorale degli ordini mendicanti, in particolare ad opera dei francescani e dei domenicani. La presenza delle confraternite sembra aver avuto un peso considerevole nell'arginare la diffusione di dottrine

---

<sup>1</sup> Rusconi R., *Confraternite, compagnie e devozioni*, in *La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di Giorgio Chittolini e Giovanni Miccoli, Torino 1986, pp. 467-506

giudicate pericolose o che si ponevano nettamente al di fuori dell'insegnamento della Chiesa di Roma.

Nell'Alto Medioevo si evidenzia la differenza tra il fenomeno confraternale in area urbana dove si constata la presenza di numerosi organismi, e in area rurale, dove la confraternita di norma è una sola ed è chiamata a svolgere anche funzioni di solidarietà sociale oltre che di veicolo di partecipazione alla vita devozionale e sacramentale sotto la guida del clero diocesano che spesso ne aveva determinato la nascita. In ambito cittadino le confraternite tendono a differenziarsi sia per quanto riguarda ceti sociali ai quali ognuna si rivolge sia per le forme e le modalità della devozione che per le varie manifestazioni di assistenza ai malati, ai moribondi, di onoranze ai morti.

Con la metà del Quattrocento le confraternite avvertono gli influssi delle nuove correnti spirituali all'interno del mondo cattolico e, come attestano le riforme degli statuti di quel periodo, appaiono più impegnate nel campo dell'educazione e della formazione religiosa e dell'assistenza ai bisognosi. I primi progetti di riforma disciplinare e religiosa della metà del Cinquecento non fanno esplicito riferimento alle confraternite se non per richiamare la necessità che esse rientrino sotto il controllo dei parroci e dei vescovi così da offrire il loro contributo al progettato rilancio della religiosità nell'ottica di Roma. Dopo il Concilio di Trento saranno numerosi i vescovi che sollecitano la creazione della Confraternita della Dottrina cristiana per arginare la diffusione delle dottrine protestanti e di quella del Santissimo Sacramento per allargare la devozione eucaristica: così, tra la fine del Cinquecento e i primi del Seicento, vediamo sorgere confraternite di questo tipo in tutte le parrocchie più importanti. Quasi nello stesso periodo si avvia un processo più deciso di disciplina dei modelli della devozione e della pratica assistenziale delle confraternite attraverso la creazione a Roma delle arciconfraternite, organismi dotati di ampi privilegi e di numerose indulgenze: ad esse saranno sollecitate ad aggregarsi tutte le confraternite presenti nelle diocesi e la conseguenza sarà che sempre più spesso si andrà imponendo localmente il modello di vita devozionale mutuato da Roma.

Accanto a questo primo fattore significativo di disciplina e di controllo sulla vita delle confraternite, per tutto il Seicento non se ne aggiungeranno altri. La proliferazione di confraternite mariane e di altre dalle titolazioni e finalità più diverse appare anzi come il segno più sicuro della inefficace presenza dell'ordinamento parrocchiale ai fini di una più generalizzata attuazione della riforma tridentina.

Alcuni studi relativi all'età della Controriforma hanno messo in rilievo come sussista una notevole differenza tra la diffusione delle confraternite nei centri urbani (dove continuano ad essere numerose) e nei centri minori (dove tendono a ridursi ad una sola intitolata al Santissimo Sacramento o al

massimo a due e la seconda dedicata al Rosario): le prime indagini condotte nell'Alto Lazio rivelano la presenza di più confraternite anche nei centri più piccoli, come si dirà più avanti.

Con il Settecento quel progetto di instaurazione di un organico e disciplinato ordinamento basato sulla centralità della parrocchia comincia a diventare realtà, traendo il massimo profitto da un progressivo indebolimento delle confraternite che ha tra le sue cause l'ingresso sempre più significativo dei poteri pubblici nel campo dell'assistenza e dell'istruzione, l'erosione delle proprietà che assicuravano alle confraternite rendite consistenti, l'attenuarsi dell'impulso associativo per fini devozionali. Quando la struttura parrocchiale è ormai dominante e l'organizzazione pastorale della chiesa e l'attuazione del Concilio di Trento può giungere fino all'estrema periferia, sarà il turbine della politica riformatrice degli stati e poi l'esperienza rivoluzionaria e l'egemonia francese sull'Europa nel primo decennio dell'Ottocento a mutare radicalmente anche il volto e le funzioni delle confraternite che, quando troveranno le forze per rinascere nell'età della Restaurazione, saranno istituzioni totalmente subordinate alla parrocchia, con compiti limitati in ambito devozionale e con un seguito tra la popolazione dei fedeli sempre meno significativo. Questa l'evoluzione storica delle confraternite dal Medioevo all'Ottocento, dall'inizio della loro fortuna alla piena manifestazione della definitiva decadenza.

Nella rassegna di Rusconi sono rari gli accenni alle funzioni sociali, economiche, culturali che le confraternite avrebbero svolto, profili questi che ritengo altrettanto importanti di quello religioso che sinora è stato generalmente considerato. Queste mancanze rispecchiano lo stato degli studi e soprattutto l'insufficiente utilizzazione di tutta la documentazione archivistica conservata presso gli archivi diocesani, negli archivi capitolari e parrocchiali, nelle sedi delle confraternite sopravvissute, negli archivi di Stato e negli archivi comunali.

Alla documentazione archivistica per lo studio delle confraternite a Roma hanno fatto amplissimo riferimento due volumi di "Ricerche per la storia religiosa di Roma" pubblicati nella prima metà degli anni Ottanta<sup>2</sup> che hanno presentato un repertorio di oltre 140 archivi rintracciati e, per l'occasione, schedati e talvolta inventariati analiticamente. Per il Lazio non sono mai state avviate iniziative di censimento e di presentazione degli archivi delle confraternite paragonabili a quella romana. C'è una mia breve nota, pubblicata sulla "Rassegna degli studi e delle attività culturali

---

<sup>2</sup> *Le confraternite romane: esperienza religiosa, società, committenza artistica*, a cura di Luigi Fiorani, Roma 1984; *Storiografia e archivi delle confraternite romane*, a cura di Luigi Fiorani, Roma 1985

nell'Alto Lazio"<sup>3</sup> che riguarda l'intera Provincia di Viterbo e il nord della Provincia di Roma, cioè il territorio delle diocesi antiche di Acquapendente, Bagnoregio, Civita Castellana, Gallese, Montefiascone, Nepi, Orte, Porto e S. Rufina, Sutri, Tarquinia, Tuscania e Viterbo, nota che ora qui viene riutilizzata in parte. Al di là di questo non si va se non per riferimenti, anche numerosi ma disordinati e spesso non attendibili, che compaiono in opere di storia locale e che si riferiscono alla documentazione archivistica<sup>4</sup>.

## 1.2. La diffusione delle confraternite nell'Alto Lazio

Gli archivi delle confraternite dell'Alto Lazio sono tutti da studiare. A questo studio è legata la possibilità di verificare nel concreto il ruolo che queste istituzioni hanno giocato per la storia della Provincia del Patrimonio che, a mio parere, è di grandissimo rilievo, senza dubbio superiore a quello della parrocchia sia sul piano della storia della vita religiosa che su quello dei comportamenti sociali.

Un dato che può consentire di cogliere la diffusione del fenomeno confraternale nell'Alto Lazio e perciò il rilievo che le confraternite hanno avuto nella vita quotidiana, nelle età passate, è quello del loro numero in ciascuna diocesi. Nel mio studio citato, sulla base di una prima ricognizione compiuta presso l'Archivio Segreto Vaticano attraverso le "relationes ad limina" dei Vescovi dell'Alto Lazio e altri documenti analoghi, si diceva che:

- nelle sette diocesi dell'Alto Lazio si contavano, alla fine del XVIII secolo, circa 400 confraternite;
- esse erano un numero più che doppio delle coeve parrocchie ma in alcune diocesi (Civita Castellana, Sutri e Nepi) erano più di tre volte o erano vicine a questo rapporto;

---

<sup>3</sup> Alcune fonti archivistiche per lo studio delle confraternite nell'Alto Lazio in età moderna" in "Rassegna degli studi e delle attività culturali nell'Alto Lazio", n. 6, 1984, p. 3-15

<sup>4</sup> Tra le eccezioni vi è quanto pubblicato nel numero 4-5 di "Informazioni" grazie allo studio di Luisa Mattioli e M. Gabriella Palmisciano, *Le confraternite nell'Alto Lazio in età medievale e moderna: la città di Viterbo*, pp. 56-76 con una dettagliata schedatura delle confraternite viterbesi con apparato di bibliografia e di fonti archivistiche e alcuni contributi al convegno su "Confraternite. Società, cultura, religione in età moderna e contemporanea (Viterbo, 12-13 maggio 1989), gli atti del quale sono stati successivamente pubblicati (Amministrazione provinciale di Viterbo. Centro di catalogazione dei beni culturali, *Le confraternite in Italia centrale fra antropologia musicale e storia. Studi e ricerche dal convegno nazionale- Viterbo, maggio 1989*, Viterbo 1993)..

- i conventi e monasteri (maschili e femminili) erano, alla stessa data poco più di 120: meno di un terzo rispetto alle confraternite. Ma in alcuni casi il rapporto era ancora più svantaggioso: a Civita Castellana il rapporto era di una casa religiosa ogni sette confraternite. Sulla base di riscontri numerici, pare possibile stabilire una correlazione tra la frequenza delle confraternite e quella delle case religiose nel senso che le confraternite potrebbero essere state in alternativa alle seconde: nel paese dove sorgono più confraternite c'è meno spazio (e meno rendite) per le case religiose e, viceversa, dove sono saldamente presenti case religiose non trovano spazio le confraternite;

- il rapporto tra confraternite e popolazione residente era molto vario: i casi limite sono quello della diocesi di Viterbo-Tuscania (1 confraternita ogni 1441 persone) e Porto e S. Rufina (1 per 129 persone); nelle altre diocesi si va da un rapporto di 1 a 228 per Bagnoregio e Civita Castellana a un rapporto di 1 a 349 per Acquapendente;

- se si analizza il rapporto tra il numero complessivo di parrocchie, confraternite e case religiose di ciascuna diocesi e la popolazione residente, i risultati sono più omogenei che nel caso precedente: 1 "luogo pio" ogni 76 persone a Porto e S. Rufina, 1 ogni 136 e 137 a Bagnoregio e Nepi e Sutri, 1 ogni 158 ad Acquapendente, 1 ogni 162 a Civita Castellana, 1 ogni 240 a Montefiascone, 1 ogni 426 a Viterbo<sup>5</sup>.

Una annotazione infine si può aggiungere a quanto si è detto, una annotazione che fornisce un primo dato circa i periodi di maggiore e minore fortuna delle confraternite in età moderna: nella diocesi di Montefiascone-Tarquinia le confraternite erano 53 nel 1612, 79 nel 1639, 69 nel 1689, 47 nel 1795, 40 nel 1815; nella diocesi di Sutri e Nepi sono 46 nel 1592, 101 nel 1749, 65 nel 1858 e 52 nel 1870; in quella di Viterbo sono 30 nel 1612, 50 nel 1704, 28 nel 1789. Il grande incremento sembra collocarsi nel corso del Seicento, prevalentemente nella prima metà; nella seconda metà inizia una parabola discendente che arriva sino ai nostri giorni (si veda a questo proposito la Tabella 3 in questo scritto).

---

<sup>5</sup> I dati riferiti alle parrocchie, confraternite, conventi e monasteri dell'Alto Lazio sono tratti dalle carte del fondo "Luoghi Pii" mentre quelli relativi alla popolazione sono contenuti nell'articolo di C. Schiavoni-E. Sonnino, *Popolazione e territorio nel Lazio: 1701-1811*, in *La popolazione italiana nel Settecento*, Bologna 1980, pp. 191-226.



Tabella 1: Parrocchie, confraternite, conventi e monasteri alla fine del 1700 nel Lazio nord

<b>Parrocchie, confraternite, conventi e monasteri, popolazione nell'Alto Lazio tra la fine del XVIII e inizio del XIX secolo</b>				
Diocesi	Parrocchie	Confraternite	Conv. E monasteri	Popolazione
L Acquapendente	15	29	20	10.135
Bagnoregio	21	48	11	10.950
Civita Castellana, Orte, Gallese	31	114	15	26.011
Montefiascone- Corneto	27	54	18	16.685
Nepi-Sutri	39	101	33	23.833
Porto e S. Rufina	9	16	2	2.077
Viterbo-Tuscania	40	28	29	41.804
<b>TOTALE</b>	<b>182</b>	<b>391</b>	<b>128</b>	<b>131.495</b>

Le confraternite, come la Tabella ha confermato, rappresentano nell'Alto Lazio un fatto socialmente importante oltre che significativo per la vita religiosa di questo territorio, E' da questa considerazione che ha preso l'avvio la ricerca su "Le confraternite nell'Alto Lazio in età medievale e moderna" promossa e realizzata congiuntamente dal Centro di Catalogazione dei Beni Culturali e dal Centro di ricerche per la storia dell'Alto Lazio e diretta da chi scrive. Il progetto intendeva avviare lo studio delle confraternite nell'antica provincia del Patrimonio cominciando da una indagine bibliografica e sulle fonti archivistiche, per arrivare in una prima fase ad un censimento e poi alla individuazione delle loro caratteristiche peculiari. La ricerca avrebbe voluto approfondire poi lo studio di alcune confraternite, scelte perché rappresentative di diverse tipologie, concentrando l'attenzione sulle confraternite caratterizzate dalle attività sociali ed economiche, poi da quelle devozionali e culturali. L'ultima parte della ricerca intendeva analizzare i rapporti tra le confraternite e le parrocchie, tra le confraternite e gli ordini religiosi, tra le confraternite e le istituzioni civili.

Una indagine sistematica ed estesa a tutto un ampio territorio, la prima del genere in Italia con queste peculiarità, che avrebbe potuto consentire non solo un decisivo passo avanti per la conoscenza della storia religiosa e per la

storia sociale dell'Alto Lazio ma un importante punto di riferimento per le future ricerche di storia confraternale in Italia.

Nel quadro di questa ricerca si può collocare il convegno su "Confraternite. Società, cultura, religione in età moderna e contemporanea (Viterbo, 12-13 maggio 1989) che è nato dalla collaborazione ancora tra Centro di catalogazione per il beni culturali e Centro di ricerche per la storia dell'Alto Lazio, con una sezione dedicata agli studi storici ed una seconda a quelli antropologico-musicali.

I risultati conseguiti da quella ricerca si sono fermati ad una prima ricognizione della documentazione bibliografica ed archivistica presente a Viterbo. E' da questo punto che, negli anni più recenti, nell'ambito delle ricerche promosse dagli insegnamenti di Storia moderna e di Archivistica speciale della Facoltà di conservazione dei beni culturali dell'Università della Tuscia il cammino è ripreso e si stanno facendo interventi di nuovo ordinamento e inventariazione dei fondi archivistici relativi alle confraternite.

Voglio ritornare per un attimo a quel convegno del 1989 per richiamare alcuni punti dell'intervento di Luigi Fiorani che sono ancora oggi di grande importanza perché pongono una serie di interrogativi e indicano alcune strade da seguire nell'indagine sulle confraternite. A proposito della direzione che dovevano prendere gli studi sulle confraternite egli diceva: "Le strade da seguire in qualche modo sono quelle che sono venute già emergendo nel mio discorso. La prima è questa: la confraternita deve essere studiata in rapporto ai dinamismi di una intera società; una confraternita non è una semplice selezione di fedeli del tipo di quelle associazioni religiose dei nostri tempi, dove spesso tutto si svolge sul piano di un informale spontaneismo. Se noi volessimo fare un raffronto tra quelle associazioni religiose che si aggregano oggi, presso una parrocchia, presso una comunità, noi notiamo che esse hanno fisionomia sostanzialmente impostata in termini di assoluta informalità, di assoluto spontaneismo. Non c'è produzione di carte, non c'è produzione di una vita amministrativa, non c'è una presenza che interviene nella vita della città. sono dei fenomeni estremamente labili dal punto di vista religioso, dell'esperienza interiore personale e anche collettiva ma sostanzialmente priva di una sua densità di carattere sociale. Siamo esattamente all'opposto di quella che è la caratteristica di una confraternita dell'Età moderna. La confraternita dell'Età moderna è una realtà dalle dimensioni sociali molte spiccate, molto sottolineate, molto insistite, anche perché è il luogo di una partecipazione molto molto forte; il che vuol dire che la confraternita non può essere studiata in se stessa isolandola dal contesto sociale. Questo è un rischio in cui continuamente si cade, e cioè quello di raccogliere gli statuti, per esempio, di fare una serie di

riflessioni intorno al passato che gli statuti individuano e di pensare che questa lettura sia già una chiave definitiva per la comprensione di una confraternita. Mi pare che questa sia soltanto una parte, soltanto un aspetto, in qualche modo un aspetto secondario, proprio perché in fondo gli statuti, le regole, i comportamenti canonizzati e codificati sono sempre una parte minima rispetto alla vita che invece si esprime con una pluralità di espressioni, con una sfaccettatura molto ampia di comportamenti e di atteggiamenti. C'è un esempio qui da richiamare, che è quello del lavoro svolto da Charles De la Roncière, uno studioso francese che ha lavorato a lungo nel contesto toscano. Ricorderete sicuramente che il lavoro *La place des confréries dans l'encadrement religieux du contado fiorentin*<sup>6</sup> ha studiato alcune confraternite di Firenze-città e di Firenze-contado e le ha messe in confronto con i movimenti economici, con gli equilibri sociali, con le tensioni anche politiche che si affrontavano e che si sviluppavano e all'interno di questi dinamismi complessivi, di carattere politico e di carattere sociale; ha messo in evidenza la funzione delle confraternite. Direi che ponendo l'ottica in questa direzione riusciamo a cogliere la molteplicità e la complessità dei significati e dei ruoli che le confraternite sono venute assumendo nel tempo. Ma oltre che sul piano economico la confraternita svolge un'importante presenza anche sul piano "politico" cioè costituisce un modo di aggregazione, può essere una fazione, può essere un partito, può essere un gruppo, può essere uno strumento di pressione, può essere un centro d'opinione. Lo è in senso generale ma lo è anche nel senso che spesso diventa un soggetto che opera politicamente. Quando determinate confraternite, da una presenza spontanea e informale, vengono chiamate a svolgere compiti di natura pubblica e ufficiale, ecco che la loro presenza ha una precisa valenza politica. Il riferimento, se posso farlo al caso romano, va immediatamente al compito svolto nella società cinque-seicentesca dalla Confraternita di S. Girolamo della Carità, che lentamente passa da una presenza che in un primo momento si esprime soltanto sul piano del volontariato all'interno delle carceri romane, a essere quasi un'istituzione che gestisce in proprio tutto il grande problema carcerario della Roma moderna. E dunque la presenza di una confraternita si innesta capillarmente all'interno dei meccanismi, delle strutture, delle magistrature, delle realtà che hanno anche un senso e un valore e un'incidenza di carattere politico.

Altri esempi ancor più marcati di un ruolo politico di alcune confraternite li riscontriamo nei secoli seguenti, soprattutto nell'800. Siamo arrivati agli

---

<sup>6</sup> C. M. De La Roncière, *La place des confréries dans l'encadrement religieux du contado fiorentin*, in "Melanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Age et Temps modernes", 85 (1973), pp.

ultimi passaggi della storia confraternale quando ormai l'immagine originaria, la spinta morale, la tensione morale delle origini si è andata fortemente appassendo; la confraternita è dispersa nel prevalere di interessi locali. E questa l'epoca in cui le confraternite accentuano alcuni ruoli di natura politica, ad esempio quando adottano, in alcuni casi, simboli e funzioni dello spirito della massoneria e diventano centri di massoneria vera e propria, come è avvenuto in Francia. Uno studio molto significativo ha indagato sul passaggio progressivo dell'aristocrazia provinciale dalle confraternite dei penitenti alle logge massoniche del '700. Praticamente è all'interno delle confraternite di matrice cristiana, di matrice quindi assolutamente regolare come ispirazione spirituale e religiosa, che si assiste a un crescere di interesse politico che qui assume una valenza di tutt'altro segno, di tutt'altro interesse che non quello cristiano. La dimensione esistenziale è, per esempio, un altro grosso elemento che ha avuto un importante ruolo nelle dinamiche delle confraternite. Noi abbiamo studiato spesso le confraternite marcando il loro ruolo in termini di beneficenza, di beneficenza cristiana, abbiamo considerato i profili di carattere apologetico, di carattere confessionale, di carattere moralistico. E' necessario andare al di là di questa prospettiva, pur meritoria, pur vera, pur esistente, pur fondante e dobbiamo chiederci che cosa ci sia stato dietro il movimento delle doti, questi passaggi contabili per la gestione di consistenti somme che girano nelle città per arrivare fino alle ragazze povere; che cosa ci sia stato dietro all'elemosina erogata agli operai che non avevano lavoro, alle famiglie che vivevano in povertà; che cosa ci sia stato dietro alle elemosine erogate a quella fascia di poveri particolari che le confraternite romane chiamavano i "poveri vergognosi", che sono poveri privi di mezzi di sussistenza, che vivono nell'indigenza, ma hanno alle spalle una realtà, un'identità, quasi una radice che impedisce loro di dichiarare la loro povertà. Il discorso immette immediatamente al tema della ricerca sul pauperismo, tema che è cresciuto enormemente in questi anni per cui non si può parlare davvero di storia sociale, dei contesti sociali dell'Ancien Régime senza dare un grandissimo posto alla storia del pauperismo.<sup>7</sup> E Fiorani proseguiva il suo intervento interrogandosi su quale fosse il carattere proprio, la specificità della dimensione religiosa della vita delle confraternite da ricostruire attraverso le fonti interne alle confraternite e le fonti esterne che parlano delle manifestazioni della religiosità collettiva.<sup>8</sup> E c'è infine da ricostruire quale sia stato il rapporto

---

<sup>7</sup> Luigi Fiorani, *Intervento*, in *Le confraternite in Italia centrale fra antropologia musicale e storia. Studi e ricerche dal convegno nazionale. Viterbo, maggio 1989*, Viterbo, 1993, pp. 81-84.

<sup>8</sup> Ivi, pp. 84-88.

tra la religiosità delle confraternite e le altre espressioni della religiosità come quella che si realizza nell'area di influenza delle parrocchie o quella che si sviluppa accanto ai conventi maschili o ai monasteri femminili o quella che è alimentata dai santuari.

### **1.3. Gli statuti e i sinodi e la storia delle confraternite**

Qualsiasi indagine sulle confraternite dell'Alto Lazio presuppone un quadro ampio delle fonti archivistiche e documentarie ancora esistenti e che sono a disposizione degli studiosi. Gli "statuti" rientrano indubbiamente in questo ambito e, in alcuni casi, rappresentano uno dei pochi documenti ancora utilizzabili per gli studi.

Il fondo "Statuti" dell'Archivio di Stato di Roma rappresenta uno dei riferimenti obbligati per chi studia le confraternite. Qui, insieme con i più noti "statuti" delle comunità dello Stato pontificio (ma anche di moltissime altre località italiane), sono raccolte copie degli statuti di confraternite e di luoghi pii di numerosi centri abitati dello Stato pontificio e di altri paesi e città italiane. Per quanto riguarda le diocesi dell'Alto Lazio, sono stati ritrovati complessivamente 67 statuti di confraternite: 3 per la diocesi di Acquapendente, 9 per Bagnoregio, 8 per Civitacastellana-Orte-Gallese, 7 per Montefiascone-Tarquinia, 24 per Sutri e Nepi, 16 per Viterbo-Tuscania. I testi ritrovati datano, per la quasi totalità al XIX secolo: un primo gruppo è degli anni 1817-1830, un altro gruppo, quello più consistente, è degli anni 1880-1890, gli altri sono degli anni intorno alla metà dell'Ottocento. Gli statuti dei secoli precedenti sono della seconda metà del XVI secolo, della prima metà del XVII e della seconda metà del XVIII secolo.

C'è da dire, subito, che anche gli statuti datati al XIX secolo si riferiscono a confraternite sorte in epoca anteriore: sono enti però che nel corso dell'Ottocento hanno subito modificazioni statutarie, sia in relazione al processo di riunificazione di più confraternite in una sola, processo già avviato nella seconda metà del Settecento, sia per una progressiva uniformità imposta alle confraternite, prima dalla politica restauratrice dello Stato pontificio e poi dall'avvento della legislazione unitaria.

Quando gli statuti sono modificati, le nuove norme sono identiche nel caso di confraternite ristrutturate nella stessa diocesi e dallo stesso vescovo, contengono differenze marginali quando sono applicate da vescovi diversi o a confraternite di diverse diocesi. Ciò farebbe pensare ad un unico disegno tendente a promuovere un più stretto controllo degli ordinari sulle

confraternite; è probabile che vi abbiano avuto un ruolo non trascurabile preoccupazioni relative alla stabilità dell'istituzione politica dopo i rivolgimenti del periodo rivoluzionario e il decennio napoleonico.

Gli statuti ottocenteschi sono semplici nella loro struttura; dedicano il maggior numero di articoli all'elezione ed alle competenze degli ufficiali della confraternita e mettono in evidenza la totale dipendenza dall'autorità dell'ordinario. Negli statuti dei secoli precedenti invece si notano talvolta significative differenze, soprattutto in quelli più antichi; a partire dalla seconda metà del Cinquecento, si cominciano a riscontrare maggiori uniformità in dipendenza del numero sempre più ampio di aggregazioni alle arciconfraternite romane e del più accurato controllo delle autorità ecclesiastiche sulle attività delle confraternite.

Il rapporto che si è venuto instaurando, nelle diocesi dell'Alto Lazio, tra i vescovi e le confraternite è ancora tutto da definire. I primi dati che emergono, dalle "relationes ad limina" e dai sinodi, sono certamente non facili da interpretare. Le "relationes" più antiche, le prime di fine Cinquecento e quelle dei primi due decenni del Seicento, non sembrano considerare con attenzione il capitolo settimo, riguardante le chiese parrocchiali, le confraternite e i luoghi pii. Spesso non forniscono il dato relativo al numero e al tipo di confraternite esistenti: quando lo fanno, non aggiungono altro o si limitano a considerare i problemi di amministrazione dei beni delle confraternite: il vescovo di Viterbo, nel 1612 già si lamenta con gli ufficiali delle sue confraternite che vendono i beni dei sodalizi senza chiedere nessuna preventiva autorizzazione<sup>9</sup>.

I sinodi dello stesso periodo, almeno per quanto è stato studiato sinora, non si comportano diversamente. Il sinodo di Orazio Moroni, del 1583, svoltosi a Nepi, accenna alle confraternite solo per dire che gli iscritti avrebbero dovuto vestire il sacco per essere chiaramente individuati nelle processioni e nelle altre funzioni pubbliche<sup>10</sup> e vent'anni più tardi lo stesso vescovo, in un altro sinodo, ribadirà la regola che i confratelli debbano andare ordinatamente, a due a due, nelle processioni e nei funerali, sempre indossando le loro particolari tuniche<sup>11</sup>. Il sinodo di Angelo Gozzadini, celebrato a Civitacastellana nel 1626, segna l'inizio di un nuovo atteggiamento: il sinodo finalizza le confraternite al regolamento dei costumi, all'esercizio della carità e alla diffusione della religione e stabilisce un numero ampio di norme per dare ordine alle loro attività e per

---

<sup>9</sup>[6] Archivio Segreto Vaticano, Congregazione del Concilio, busta 880/A

<sup>10</sup>[7] Archivio diocesano di Civita Castellana, Sezione Archivio diocesano di Sutri, *Indictio Synodi*, ms. di ff. 16 n.n.

<sup>11</sup>[8] Ivi, *Synodus Sutrina MDII*, ms. di ff. 17 in parte n.n.

sottometterle più ampiamente al controllo dell'istituzione ecclesiastica<sup>12</sup>. E' il momento d'avvio del predominio del vescovo sul mondo delle confraternite, sulla loro organizzazione interna, sulla loro amministrazione, sulle loro pratiche devozionali e di pietà.

Il sinodo dello Spinola, vescovo di Sutri e Nepi dal 1670, afferma in consonanza con il Gozzadini che le confraternite sono state costituite per dare ordine alle abitudini e ai costumi del popolo, per portare una voce di pace e di fraternità nelle comunità. La loro attività perciò si gioverà della frequenza ai sacramenti dei confratelli e si manifesterà nelle opere di misericordia in soccorso dei bisognosi<sup>13</sup>. Sino alla fine del Seicento, nelle "relationes" e nei sinodi, questi due atteggiamenti ora segnalati - la constatazione dell'esistenza delle confraternite e la difficoltà di regolarne la vita e l'avvio di un intervento più deciso da parte dei vescovi sulla loro vita interna - sono presenti in misura diversa.

Con il Settecento le lamentele sul ruolo assunto dalle confraternite diventano sempre più frequenti sino a farsi generali. Giacinto Vecchiarelli, vescovo di Sutri e Nepi, nel 1749 dice d'aver trovato in molti luoghi i beni delle confraternite "ab Administratoribus dolo et fraude pluribus in locis dilapidatus". E il sinodo di Camillo de Simeoni, del 1795, sempre per Sutri e Nepi, riflette ampiamente l'involuzione delle confraternite quando osserva che le regole e gli statuti sono andati perduti o non sono osservati, le stesse persone sono iscritte a diverse confraternite in modo da poter esercitare un più ampio potere, le entrate delle confraternite sono utilizzate per banchetti e per divertimenti, i confratelli non assolvono ai loro doveri religiosi e si riuniscono sempre più raramente.

Pare che l'atteggiamento dei vescovi, con il trascorrere degli anni di questo secolo, si faccia sempre più deciso e fermo e che sia molto più omogeneo di quello manifestato nel periodo precedente: il Concilio romano del 1725 può aver influito nell'uniformare gli atteggiamenti e nel ribadire il ruolo preminente che il vescovo era destinato a giocare, almeno all'interno della sua diocesi, nei confronti di una libertà che aveva portato spesso al disordine e alla dissipazione dei beni delle confraternite.

Di questa decisione e fermezza dei vescovi è responsabile anche la crisi economica delle confraternite, una crisi che parte nella seconda metà del Seicento o, al più tardi, nei primi del Settecento. Sul finire del Settecento le entrate delle confraternite sono fortemente ridotte e il processo è ormai irreversibile. Una testimonianza del loro stato patrimoniale e del quadro

---

<sup>12</sup>[9] *Constitutiones et decreta ...*, Roncilioni, 1627, p. 119-122

<sup>13</sup>[10] *Constitutiones Synodales....* Roncilioni, typis Aegidii Toselli Impressoris Episcopalis, 1671, p. 99-100.

delle loro entrate ed uscite annuali ci è dato dall'ultima fonte romana che voglio citare: è il fondo "Luoghi pii" dell'Archivio Segreto Vaticano. Questo piccolo fondo, consta di 36 buste, si è formato nei primi anni del 1800 con i documenti inviati a Roma da tutte le diocesi dello Stato pontificio, in risposta ad una circolare datata 17 settembre 1800 che richiedeva lo "stato attivo e passivo" di tutti i luoghi pii". La circolare era stata emessa da una "congregazione particolare" di cardinali che, per incarico di Pio VII, appena elevato al pontificato, doveva esaminare la situazione degli enti ecclesiastici che avevano subito gli effetti dell'ondata rivoluzionaria e repubblicana.

I vescovi, dopo aver ottenuto chiarimenti circa gli enti che dovevano essere compresi tra i "luoghi pii", inoltrarono a Roma i prospetti delle entrate e delle uscite di tutti gli enti ecclesiastici (escluse le parrocchie ma in qualche caso comprendendo anche queste) sottoposti alla loro giurisdizione o comunque esistenti nelle loro diocesi. L'anno di riferimento è il 1800 anche se i documenti talvolta contengono accenni al totale delle entrate e delle uscite nel decennio precedente. Le indicazioni, nella maggior parte dei casi, presentano una descrizione delle fonti di reddito, con la indicazione del valore del capitale oltre che dei frutti annui, suddivise tra beni rustici e beni urbani, affitti e livelli, censi e luoghi di monte. Altrettanto analitica è la parte riguardante le uscite.

Non tutti i "luoghi pii" però furono in grado o vollero far conoscere la loro situazione patrimoniale e contabile: per quanto riguarda le diocesi dell'Alto Lazio, e specificatamente le confraternite, abbiamo 19 documenti su 29 confraternite per Acquapendente, 44 su 48 per Bagnoregio, 89 su 114 per Civitacastellana, Orte e Gallese, 45 su 54 per Montefiascone-Tarquini, 16 su 101 per Nepi e Sutri, 28 su 28 per Viterbo-Tuscania, nessuna per Porto e S. Rufina.

I dati che emergono da questi documenti riflettono pienamente la crisi patrimoniale delle confraternite: quelle che erano nate con un capitale costituito di appezzamenti di terreni (o di diritti - "le corrisposte" - su terreni di uso comune) o che se lo erano venute costituendo, ora vedono nella maggior parte la voce affitti e livelli di beni rustici fortemente ridotta e quasi mai essere la principale fonte attiva. Questo ruolo invece ancora qualche volta spetta agli affitti di beni urbani o più -spesso ai frutti dei capitali investiti in luoghi di monte o in prestiti ad altre istituzioni pie o a privati o ai frutti di legati assegnati alla confraternita.

Le uscite, in corrispondenza, non hanno la "destinazione sociale" come voce principale salvo il caso che questa non preveda solo esercizi di devozione: le spese per cera e per arredi dell'altare della confraternita o del suo oratorio infatti si mantengono sempre rilevanti, in qualche caso addirittura diventano



esorbitanti. Sempre più spesso la spesa principale diventa il mantenimento del cappellano della confraternita. E questo dice per un verso il ridursi del flusso di denaro in entrata ma probabilmente testimonia anche di un nuovo rapporto tra confraternite ed ecclesiastici nella seconda metà del Settecento e poi nell'Ottocento e di una diversa funzione alla quale ormai la confraternita risponde.

Quei documenti ancora testimoniano le profonde differenze che ancora sussistevano tra le confraternite dotate di un patrimonio che, per quanto ridotto, ancora dava frutti e quelle che si sostenevano solo con le elemosine. Una ipotesi di lavoro, ancora per larga parte da verificare, vorrebbe che queste confraternite che si reggevano sulle elemosine fossero per la maggior parte sorte in tempi recenti, tra la metà del Cinquecento e la metà del Seicento, quando era sempre più raro il dotare un ente di nuova istituzione con beni cospicui in terreni o case.

Le confraternite "da elemosine" sono tutte in condizioni molto difficili tanto è che, nei loro confronti, i vescovi useranno spesso la tecnica di riunire più confraternite in una, soprattutto quando i fini non erano troppo diversi, per consentire la prosecuzione di quelle attività caritative e devozionali ancora vive o per darvi nuovo impulso.

La crisi che i documenti del fondo "Luoghi pii" testimoniano è di estremo interesse perché offre la possibilità di stabilire confronti tra i redditi e le spese delle confraternite di uno stesso paese e quello di parrocchie, conventi e monasteri, ospedali, altari e oratori; è una crisi destinata a prolungarsi per tutto l'Ottocento, è una crisi irreversibile.

Questi primi dati quantitativi, le posizioni emerse nelle "relations" e nei sinodi, le verifiche compiute sullo stato patrimoniale delle confraternite, sembrano dare sostanza ad alcune ipotesi interpretative del fenomeno, almeno per il nostro contesto territoriale, che proponiamo alla discussione:

- la storia delle confraternite, almeno sino al Seicento inoltrato e in molti casi sino alla metà del Settecento, sembra correre su binari diversi e non regolati dall'autorità del vescovo e dei parroci;
- ciò fa ritenere improbabile un loro deciso e massiccio ruolo nell'azione di difesa e di reazione dell'età della Controriforma, salvo che per quelle confraternite che si formano tra Cinquecento e Seicento principalmente ad opera degli ordini religiosi e che abbiamo visto essere le prime ad entrare in crisi per l'assenza di mezzi di sostentamento;
- i giudizi severi pronunciati dai vescovi nei documenti ufficiali a proposito delle confraternite, al riguardo della amministrazione del loro patrimonio, confortati da più attente analisi di altri documenti di contabilità, fanno pensare ad un processo di spoliazione dei patrimoni delle confraternite,

attuato tra Cinquecento e Seicento soprattutto, da parte di gruppi familiari emergenti nelle singole comunità locali che, attraverso l'occupazione dei ruoli di governo nelle confraternite, prima assegnano le proprietà rustiche e urbane in enfiteusi a terza generazione e poi per questa via sottraggono il possesso e più tardi la proprietà dei beni alla confraternita; il processo è analogo a quanto avviene a proposito dei terreni sui quali i cittadini il possesso o diversi "diritti" - di semina, di pascolo, di legnatico - e appartengono alle altre istituzioni ecclesiastiche;

- il potere regolamentare esercitato dai vescovi, soprattutto nell'Ottocento, che porta a profonde modificazioni negli statuti delle confraternite, si colloca nel momento in cui anche quelle "patrimoniali" si sono completamente esaurite sotto l'assalto dei nuovi proprietari terrieri; ciò rende possibile tra l'altro l'adozione di statuti standardizzati in quanto ormai le confraternite esercitano quasi esclusivamente funzioni devozionali.

Se la ricerca vuole proseguire oltre queste ipotesi, si rende indispensabile, per cogliere in modo proprio le funzioni non solo previste ma di fatto svolte dalle confraternite, un contemporaneo approfondimento sulle condizioni sociali ed economiche delle comunità nelle quali esse sorgevano e sulle attività caritative e assistenziali e sulle pratiche devozionali che nello stesso luogo erano svolte dalle altre istituzioni ecclesiastiche.

E la sempre maggiore disponibilità di archivi storici di interesse locale - da quelli comunali a quelli degli ospedali e dei conventi e dei monasteri - rende questo percorso oggi possibile.

#### **1.4. Gli archivi delle confraternite nell'antica diocesi di Viterbo e alcune valutazioni quantitative del fenomeno confraternale.**

La ricerca alla quale sopra si è fatto riferimento, nata dalla collaborazione tra il Centro di catalogazione dei beni culturali e il Centro di ricerche per la storia dell'Alto Lazio, ha prodotto un primo squadro dello stato delle confraternite viterbesi con i dati relativi alla più significativa produzione bibliografica e alla presenza di documentazione archivistica delle confraternite nella città di Viterbo<sup>14</sup>. E' da quell'articolo che prendo le mosse per costruire la tabella che segue e che indica il nome della confraternita, le sue finalità, le sedi di presenza di documentazione archivistica, la tipologia della documentazione rinvenuta. Il riferimento MP indica la fonte delle notizie che rinvia all'articolo appena citato di Luisa Mattioli e di Gabriella Palmisciano.

---

<sup>14</sup> Luisa Mattioli, M. Gabriella Palmisciano, *Le confraternite nell'Alto Lazio in età medievale e moderna: la città di Viterbo*, in "Informazioni", n. 4-5, pp. 56-76.

Tabella 2: Le confraternite viterbesi

	<b>Nome confraternita/ Compagnia/Arte</b>	<b>Finalità</b>	<b>Sedi degli archivi</b>	<b>Tipologia del materiale</b>	<b>Fonte Bibl.</b>
1	Agonizzanti	Assistenza e conforto ai moribondi			MP
2	Angeli custodi e S. Biagio				MP
3	Annunziata (si unisce nel XVI sec. A quella del Gonfalone)				MP
4	Gesù, Nome di Gesù, Buon Gesù o Nome del Signore	Assistenza orfani, Istruzione religiosa	Ardenti/ Archivio diocesano	Statuto, Cronache, Decreti, Amministrazione/ Cronache, Decreti	
5	Corsi				MP
6	Crocifisso o S. Clemente	Assistenza e preghiere per gli agonizzanti	Ardenti/ Archivio capitolare/ Archivio diocesano	Statuti, Registri, Capitoli/Statuti e registri/Registro delle Congregazioni	MP
7	Disciplinati	Devozione	Ardenti	“Capitoli”	MP
8	Forestieri e S. Maria Assunta e S. Rocco	Assistenza ai forestieri e trasporto malati poveri all’Ospedale	Ardenti/ Archivio capitolare/ Archivio diocesano	Ricordi, Catasto/Ricordi/ Catasto	MP

9	Nome di Dio e della Carità	Contro la bestemmia, assistenza agli infermi	Ardenti/ Archivio capitolare/ Archivio diocesano	Statuto, Amministrazione, Catasto /Amministrazione/Catasto, Sindacati, Amministrazione	MP
10	S. Carlo	Assistenza a vecchi e invalidi, Gestione ospizio dei vecchi			MP
11	SS. Sacramento	Devozione			MP
12	SS. Trinità e Spirito Santo	Devozione			MP
13	Orazione e morte o Buona Morte	Sepoltura dei morti abbandonati	Ardenti/ Archivio diocesano	Catasto, Statuto/Catasto	MP
14	Misericordia o Pietà o S. Giovanni decollato	Assistenza ai condannati, assistenza ospedaliera	Ardenti	Statuto	MP
15	Sacchi o Sacconi	Assistenza agli infermi e ai moribondi			MP
16	S. Girolamo	Elemosine	Ardenti	Capitoli, Regole	MP
17	S. Leonardo dei carcerati	Assistenza ai carcerati, Gestione delle carceri	Ardenti/ Archivio diocesano	Ricordi, Libro dei fratelli, amministrazione /Ricordi, Amministrazione, Libro dei fratelli, etc.	MP

18	S. Michele Arcangelo (si unisce poi a quella del Crocifisso o di S. Clemente)				MP
19	S. Croce e S. Egidio	Dotazione di zitelle, Devozione	Ardenti/ Archivio diocesano	Catasto, Amministrazione, Corrispondenza/ Corrispondenza, Amministrazione	MP
20	S. Maria dei Latini o Inglesi (si trasforma in Arte dei tavernieri nel XV secolo)	Gestione dell'ospedale degli Inglesi, Assistenza ai pellegrini			MP
21	S. Maria Maddalena	Assistenza ai traviati, Devozione	Ardenti	Statuto	MP
22	S. Orsola	Istruzione, assistenza alle ragazze, dotazione delle zitelle			MP
23	Concezione o S. Maria della Cella	Assistenza ai poveri, alle vedove, agli esposti e dotazione di zitelle	Ardenti/ Archivio diocesano	Carte diverse, Amministrazione/Decreti, Carte diverse	MP
24	SS. Vergine di Lourdes	Devozione			MP
25	SS. Rosario	Devozione			MP
26	S. Antonio				MP
27	Suffragio	Devozione e suffragio per i defunti			MP
28	Bifolchi				

29	S. Giovanni in Valle poi del Gonfalone (si unisce a quella della SS. Annunziata)	Devozione, Dotazione zitelle, Riscatto prigionieri, gestione ospedale di S. Elena	Ardenti/ Archivio diocesano	Capitoli, Amministrazione/Decreti, Amministrazione	MP
----	--	---	-----------------------------	--	----

Nella Tabella è possibile che vi siano delle ripetizioni (cioè che sia stata inserita più di una volta la stessa compagnia che nel frattempo aveva cambiato nome) e certamente vi sono delle omissioni per confraternite ancora non rilevate e per l'indicazione della quantità del materiale che si riferisce a ciascuna. Le carte dell'Archivio diocesano di Viterbo che si riferiscono al mondo confraternale hanno ricevuto una prima sistemazione che fornisce alcune prime informazioni ma non garantisce una completezza delle stesse: sarà necessario aver completato un inventario analitico, così come è stato fatto per il Fondo "Arti e corporazioni" per capire a chi si riferisca la documentazione conservata.

Tabella 3: Ascesa e crisi delle confraternite nell'Alto Lazio

<b>Diocesi</b>	<b>Sec.XVI</b>	<b>Sec. VII</b>	<b>SEC.VIII</b>	<b>SEC. XIX</b>
<b>Acquapendente</b>				
<b>Bagnoregio</b>				
<b>Civita Castellana, Orte e Gallese</b>				
<b>Montefiascone e Tarquinia</b>		<b>53 (1612) 79 (1639) 69 (1684)</b>	<b>47 (1795)</b>	<b>40 (1815)</b>
<b>Nepi-Sutri</b>	<b>46 (1592)</b>		<b>101 (1749)</b>	<b>65 (1858) 52 (1870)</b>
<b>Porto e S. Rufina</b>				
<b>Viterbo-Tuscania</b>		<b>30 (1612)</b>	<b>50 (1704)</b>	<b>28 (1789)</b>

Nella Tabella che segue invece l'indagine ha riguardato la diffusione delle diverse tipologie di confraternite nella Diocesi di Sutri alla metà del XVII secolo. Si vede la chiara prevalenza delle confraternite del Sacramento, del Rosario e della Disciplina seguite da quelle della Misericordia, del Nome di Gesù e via via tutte le altre. Uno studio tutto da fare per le diocesi del Lazio settentrionale è quello di mettere in relazione la creazione di confraternite con una specifica titolazione (e quindi con una particolare educazione devozionale dei suoi associati) alla presenza di determinati ordini religiosi o ad iniziative mirate prese dai vescovi locali.

Tabella 4: Le confraternite nella Diocesi di Nepi e Sutri nel XVII secolo

	Sacramento	Rosario	Gonfalone	Misericordia	S. Rocco	S. Sebastiano	SS. Salvatore	Disciplina	Nome di Gesù	Crocefisso	Corpo di Cristo	Altre	TOT.
Anguillara	X	X		X			X	X					5
Bassano Romano	X	X						X	X				4
Bracciano e Pisciarelli	X, X	X, X	X	X		X				X			8
Canale Monterano e Montevergini o		X						X			X		3
Capranica	X	X		X	X			X		X		X, X, X, X	10
Manziana													0
Ronciglione e Vico	X	X, X		X		X	X	X			X	X, X, X, X	12
Sutri	X	X			X	X		X	X	X		X, X	9
Tolfa		X		X				X	X		X		5
Trevignano	X	X				X		X	X				5
<b>Totali</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>61</b>

I dati sulla presenza delle confraternite sono desunti in primo luogo dalle “relazioni ad limina” e solo in rari casi da uno spoglio sistematico delle “visite pastorali” o da studi approfonditi su di un contesto locale. Gli approfondimenti , quando sono fatti in maniera puntuale, cambiano in qualche caso in maniera particolarmente significativa i dati ricavati dalle prime letture. Ecco un esempio concreto che si riferisce a Capranica, nella diocesi di Sutri. Come si poteva vedere dalla Tabella 4, a Capranica, tra la metà del XVII secolo e i primi del XVIII secolo risultavano presenti le seguenti confraternite:



- Confraternita del Sacramento
- Confraternita del Rosario
- Confraternita della Misericordia
- Confraternita di S. Rocco
- Confraternita della Disciplina
- Confraternita della S. Croce
- Confraternita di S. Pietro
- Confraternita di S. Terenziano
- Confraternita della Madonna delle Grazie
- Confraternita di S. Antonio

Ma lo studio condotto sulle fonti bibliografiche locali e sulla documentazione relativa alle “visite pastorali” di quel luogo ci consentono di aggiungere un numero cospicuo di confraternite presenti, oltre quelle già ricordate e nello stesso periodo:<sup>15</sup>

- Confraternita dei calzolai
- Confraternita del suffragio
- Confraternita del SS.mo Salvatore
- Confraternita di S. Sebastiano
- Confraternita della Madonna dei Ruscelli
- Confraternita della Madonna delle Cacciatelle
- Confraternita del nome di Gesù
- Confraternita della Beata Vergine del Monte Carmelo
- Confraternita dell'Annunciazione[1]

---

<sup>15</sup> Nella chiesa di S. Pietro risulta presente una Confraternita dei Calzolai (Visite pastorali 1670, 1672, 1676), una Confraternita del Suffragio; nella vecchia chiesa di S. Maria risulta presente nel XVII e successivamente la Confraternita del SS.mo Salvatore (Visite pastorali del 1670, 1672, 1676, 1694, 1696, 1697, 1773); l'Ospedale di S. Sebastiano ha una Confraternita di S. Sebastiano che deve provvedere al mantenimento della chiesa di S. Croce (Visita pastorale 1627) oltre che alla chiesa e all'ospedale di quel nome (Visita pastorale 1626); la Confraternita della Misericordia nell'Oratorio di S. Vincenzo Ferreri viene detta anche della Pietà e Misericordia e della Morte e del Suffragio (Visita pastorale del 1773); nella vecchia chiesa di S. Giovanni Evangelista vi erano le Confraternite del SS.mo Sacramento, del Nome di Gesù, della beata Maria del Monte Carmelo, della SS.ma Annunciazione (Visita pastorale del 1662, 1670, 1672, 1676, 1694); nella nuova chiesa di S. Giovanni vi erano le confraternite del SS.mo Sacramento e del SS.mo Crocifisso; nella chiesa della Madonna dei Ruscelli vi era una Confraternita (Visita pastorale 1662, 1670, 1672, 1676, 1694, 1696, 1773); nella chiesa della Madonna delle Cacciatelle nel XVII vi era una confraternita (Visita pastorale 1676, 1696, 1697).

## **2. La confraternita di S. Leonardo**

di don Alfredo Cento

La confraternita di S. Leonardo è la confraternita viterbese più antica che si conosca. Essa ha lasciato nel corso dei secoli un'ampia documentazione composta di oltre cento volumi conservati nel Centro Diocesano di Documentazione di Viterbo ottimamente diretto dal prof. Luciano Osbat, che ringrazio per l'invito di questa sera.

E' noto che la confraternita di S. Leonardo fu fondata nel 1144 per l'assistenza dei malati in seguito alla costruzione di un ospedale in contrada S. Stefano in Valle, oggi Via S. Antonio.

Nel 1544, dopo essersi trasformata in una società di assistenza ai carcerati, la confraternita, che non riusciva a staccarsi dall'antico ospedale dove aveva avuto origine, vi piantò stabilmente la sua sede. Così S. Stefano da allora si chiamò «S. Stefano alle Carceri». Lo stabile fu però abbandonato e chiuso al culto poco dopo il 1636, quando la confraternita si edificò in Via Nuova o Via Farnesiana (ora Via Cavour) una chiesa più sontuosa intitolata a S. Leonardo (oggi Teatro S. Leonardo). Per l'apertura di Via Nuova, incominciata nel 1573, questo palazzo era rimasto riscato, e quindi troppo angusto per le scuole; così il Consiglio Comunale, il 6 marzo 1576, decretò che le scuole fossero trasferite nel palazzo del Podestà (oggi uffici comunali) e il Monte di Pietà sotto il palazzo comunale e le carceri nel fabbricato presso la chiesa di S. Leonardo. Il 13 aprile 1592 Papa Clemente VII donò alla confraternita l'immobile, adiacente al luogo di reclusione, al fine di costruirvi «più decenti e comode carceri»<sup>16</sup>.

### **2.1. In pellegrinaggio a Roma durante l'anno santo 1575**

Quando fui trasferito a Viterbo per essere parroco nella parrocchia di S. Andrea, avendo allora molto tempo libero, mi dedicai come opera di volontariato alla sistemazione dei volumi dell'Archivio Diocesano di Viterbo insieme con l'amico defunto Franco Turchetti. I volumi della suddetta confraternita furono i primi che riordinai. Ciò mi dette l'opportunità di pubblicare in occasione dell'Anno Santo del 2000 un articolo riguardante

---

<sup>16</sup> G. PINZI, *Gli ospizi medievali e l'Ospedal-Grande di Viterbo*, Viterbo 1893, p. 54 nota 1.

un pellegrinaggio fatto a Roma dalla confraternita di S. Leonardo in occasione del Giubileo del 1575<sup>17</sup>.

Nel manoscritto, che fa parte di una serie di quindici quaderni di amministrazione della medesima che va dal 1553 al 1635, sono annotate le entrate e le uscite relative ad un pellegrinaggio fatto dalla stessa in occasione di un giubileo, di cui l'autore del manoscritto *Julio Santilli* si è dimenticato di specificarne l'anno. Fu però possibile risalire a quale Anno Santo si trattasse in base al nome dello stesso *Julio Santilli*, il quale in data 6 novembre 1573 risulta essere tra gli iscritti alla confraternita. Poiché ci sono tutti i registri amministrativi successivi all'anno 1589 e mancano invece quelli pertinenti al periodo che va dal 1575 al 1589, si è dedotto che il quaderno possa essere stato redatto in quegli anni. L'Anno Santo, l'unico possibile celebrato in quell'arco di tempo, fu quello del 1575.

A sostegno di questa supposizione venne un altro manoscritto esistente nel nostro Archivio Diocesano dal titolo «Cronache e memorie diverse e antiche relative alla Fondazione. Istituto, Interesse e Fatti primitivi della Ven. Confraternita del SS.mo Nome di Gesù e S. Anna di Viterbo»<sup>18</sup> pubblicato dal sacerdote viterbese futuro cardinale Pietro La Fontaine<sup>19</sup>, in cui si descrive il pellegrinaggio fatto a Roma nel febbraio 1575 dalla confraternita del Gesù. In questo composto di libri e memorie si fa menzione anche del pellegrinaggio della confraternita di S. Leonardo.

Da questo secondo manoscritto si ricava che il pellegrinaggio della confraternita del Gesù iniziò il 28 febbraio e terminò l'8 marzo. Il successivo 12 marzo altre sei confraternite partirono per Roma. Infine fu la volta di quelle di S. Leonardo e dello Spirito Santo. Dalla succitata fonte, sommando i giorni, si è desunto che il pellegrinaggio ebbe inizio tra il 23 e il 24 marzo 1575.

Nonostante che sia una semplice nota di cassa, il nostro quaderno ci offre notizie alquanto interessanti sul pellegrinaggio giubilare in questione.

Per la ricostruzione dei fatti si è cercato di integrarlo con il resoconto, più dettagliato, redatto da «Rochò Masini», provveditore della confraternita del Buon Gesù.

Innanzitutto, Rocco Masini ci notifica che la confraternita di S. Leonardo, per solidarietà con quella dello Spirito Santo, si vestì di rosso nonostante che essa non fosse obbligata a farlo<sup>20</sup>. Dal «Conto di quello che si rescosero

---

<sup>17</sup> A. CENTO, *La Confraternita di S. Leonardo di Viterbo e il Giubileo dell'anno 1575*, in «Biblioteca e Società» 1-2 (2000) 16-18.

<sup>18</sup> A.D.V., Fondo *Confraternitates Artes*, n. 5.

<sup>19</sup> P. LA FONTAINE, *Anni Santi. Memorie viterbesi con ritratti contemporanei*, Venezia 1924, pp. 16-43.

<sup>20</sup> *Ibidem*, p. 34.

dall'imposta per la compagnia di San Leonardo», questo è il titolo del *ms. Santilli*, conosciamo che la divisa completa della confraternita comprendeva anche il bordone del pellegrino, il cordone ai fianchi e lo stemma di S. Leonardo sul petto. Essa costò a ciascun membro 20 baiocchi. Inoltre, furono comprate due aste per le mazze, furono fatti i nuovi gonfaloni, dipinti da «mastro Giulio pittore». Dalla lista dei presenti composta dal Santilli si evince che presero parte al pellegrinaggio settanta persone<sup>21</sup>. La quota di partecipazione al pellegrinaggio per vitto e alloggio fu di 50 baiocchi ciascuno, che però non tutti pagarono.

Quale fu il percorso seguito?

Rocco Masini annota che le confraternite viterbesi, che si recarono a Roma dopo quella del Gesù, si organizzarono allo stesso modo di quest'ultima.

Per cui, con ogni probabilità, i membri della confraternita di S. Leonardo il giorno della partenza fecero tutti la comunione, si scambiarono il bacio di pace e si prepararono per recarsi in cattedrale. Dopo aver pregato, con in testa il Gonfalone, si misero in ordine per dare inizio al pellegrinaggio. Chiudevano la fila i cavalli da soma con le loro vettovaglie.

La prima tappa fu a Ronciglione per il pranzo, per il quale spesero 4 scudi e 30 baiocchi. Di lì partirono per Monterosi e si fermarono a cenare presso l'osteria del viterbese Marziano di Nofrio, cognato di Rocco Masini, dove spesero 3 scudi e 40 baiocchi. Alla Valle del Baccano fecero colazione; a La Storta, il pranzo che costò alla confraternita 2 scudi e 45 baiocchi. Dopo di che si avviarono verso Roma, dove giunsero, stando alla tabella di marcia del Masini, intorno alle nove di sera. Qui furono accolti dalla confraternita della Santissima Trinità dei Pellegrini fondata da S. Filippo Neri nel 1548.

I pellegrini viterbesi entrarono nella Città Eterna preceduti dal Crocifisso accompagnato da quattro torce bianche, che era costato alla confraternita 2 scudi e 41 baiocchi.

Questa è l'unica spesa relativa al soggiorno romano. Evidentemente il vitto e l'alloggio furono a carico della confraternita della SS. Trinità come prevedeva lo statuto voluto dal sacerdote fiorentino.

Seguendo ancora il programma del Masini, si suppone che i membri della confraternita di S. Leonardo dovettero fare un giorno di riposo e successivamente visitare le quattro Basiliche. Il 2 o il 3 di aprile furono di nuovo a Viterbo.

---

<sup>21</sup> Se si sta alla stima dei confratelli del 1583, anno in cui la confraternita comprendeva centocinquanta confratelli e cento consorelle, al pellegrinaggio del 1575 vi partecipò circa metà degli uomini, cfr. L. OSBAT, *Le confraternite a Viterbo nella visita apostolica del 1583: una nota*, in "Informazioni" 6 (1989) 57-58.

La fatica del cammino sia dell'andata che del ritorno fu alleviata da un barile di vino, fichi, mandorle, uva passa che acquistarono secondo il bisogno lungo la strada. Il pellegrinaggio, compreso lo stallatico e la biada per i cavalli da soma e il vetturale, costò complessivamente 10 scudi.

## 2.2. L'attività della confraternita nelle carceri di Viterbo

La seconda occasione in cui mi sono imbattuto nella confraternita di S. Leonardo fu quando nel 2001 il vescovo mi invio a fare il cappellano in carcere. Anche lì, con l'aiuto della volontaria Enza Amato, mi misi a riordinare l'archivio, che comprende circa 22 agende e circa 60 faldoni raccolti in un armadio nell'ufficio del cappellano. Da qui l'idea di scrivere un libro sui cappellani del carcere che fu poi pubblicato nel 2006<sup>22</sup>.

Dopo l'Unità d'Italia i cappellani sono di nomina governativa. Dal 1885 ad oggi sono diciotto cappellani che si sono succeduti nel carcere di Viterbo. Prima dello Stato Unitario, a partire dal 1541, a Viterbo la cura dei carcerati era interamente affidata alla confraternita S. Leonardo.

Nel 1541, con rescritto del cardinale Niccolò Ridolfi vescovo e legato del Patrimonio, la confraternita viterbese fu costituita in Società e Opera Pia per la cura dei carcerati, ottenendo numerosi privilegi<sup>15</sup>. Mentre fino ad allora le spese per la conduzione del carcere erano a carico dei detenuti, in seguito chi non riusciva a pagare la tassa di detenzione e il vitto era aiutato economicamente dalla confraternita. Una Bolla di Pio IV, data in S. Pietro il 17 aprile 1562, le accordò il compito di sollecitare i processi e, soprattutto, di impedire che i carcerati stessero chiusi nelle segrete più di tre o cinque giorni, senza essere interrogati dal giudice; di fare ogni sabato la vista generale del carcere, insieme con il Governatore, il Vescovo, i Priori del Comune, l'Avvocato dei Poveri e il Procuratore del Fisco<sup>23</sup>. Le fu poi confermato il privilegio, che già godeva da qualche tempo, di liberare e far uscire dal carcere ogni Venerdì Santo un condannato qualsiasi, anche destinato alla pena capitale, a scelta del Vicelegato o del Governatore della città, per offrirlo in quello stesso giorno alla S. Croce. Oltre a questi compiti di carattere prettamente economico-giuridico, si aggiungevano anche quelli natura spirituale. Spettava alla confraternita istruire nella fede i reclusi; spronarli al pentimento e alla conversione; provvedere alla nomina e al mantenimento di un cappellano per la celebrazione della messa<sup>24</sup>. Alla morte di Giovanni Battista Lilio, a cui

---

<sup>22</sup> A. CENTO, *I cappellani del carcere di Viterbo (1885-2005)*, Vitorchiano 2006.

<sup>23</sup> Cfr. Centro Diocesano di Documentazione di Viterbo ( si citerà C.D.D.V.), *Libro dei sindacati della confraternita di S. Leonardo 1541-16129*, f. 2r, Fondo "Confraternite".

<sup>24</sup> Cfr. C.D.D.V., *Documentazione varia 1822-1916*, Fondo "Confraternite", Faldone 101.

Papa Sisto V aveva assegnato per 13.000 Scudi a titolo di «Ufficio Vacabile»<sup>25</sup> la custodia delle carceri di tutte le città e castelli dello Stato della Chiesa, il nuovo Papa Clemente VIII volle commissionare l'incarico a quelle confraternite che, nelle diverse città, erano già solite esercitare la «Pietà verso i Carcerati». Il Papa prese questa decisione, dopo essersi accorto la direzione delle carceri non funzionava e le spese erano eccessive. Il sig. Lilio, in effetti, aveva sub-appaltato la custodia delle carceri per 70 Scudi annui a privati cittadini, i quali si erano *dimostrati amanti soltanto del proprio interesse*. Fu così che il 26 maggio 1592 la custodia delle carceri viterbesi fu data in consegna alla confraternita di S. Leonardo per 38 Scudi annui (ridotti a 13,05 nel 1681), da doversi pagare al Monte della Carità. La confraternita, però, invece di percepire qualche vantaggio economico dalla custodia delle carceri, ebbe sempre i conti in rosso. Ciò dipendeva dal versamento annuale di 54 Scudi di (pari a 4, 5 il mese) per lo stipendio del custode, a cui doveva provvedere la confraternita. Quando nel 1711 il compenso mensile del custode fu portato a 8 Scudi, la Sacra Consulta aggiunse, a quanto già pagava confraternita, un assegno di 42 Scudi l'anno, che faceva pervenire al *bargello* (il Capo della polizia), incaricato del pagamento<sup>26</sup>.

Nel 1777, come nel corrente anno, la struttura carceraria di Viterbo era sovraffollata. In data 16 dicembre i reclusi erano ben quarantotto, di cui dodici erano donne e dodici erano già al terzo anno di carcerazione<sup>27</sup>. Ciò significava carenza di cibo, di vestiti ed esiguità di spazio. In seguito alle continue lamentele da parte dei detenuti, fu indispensabile provvedere alle loro necessità. Non potendosi allargare la struttura, fu stabilito di usare per carcere anche le stanze dette del Refettorio, attigue alla cappella. Fu deciso, inoltre, che per i carcerati «segreganti» (in isolamento) si dovesse somministrare «in cadaun giorno di grasso» una sufficiente quantità di minestra, mezza libbra di carne, una foglietta di vino e due libbre di pane;

---

<sup>25</sup> Gli «Uffici Vacabili» anticamente erano concessi a vita e alienabili soltanto alla morte del titolare.

<sup>26</sup> Cfr. C.D.D.V., *Provvidenze accordate dalla R. C. A. alla Venerabile Confraternita S. Leonardo sopra li carcerati di Viterbo 1779*, Fondo «Confraternite», Faldone 77.

<sup>27</sup> Esiste la lista dei detenuti dal 1774 al 1777, C.D.D.V., *Provvidenze accordate dalla R. C. A. alla Venerabile Confraternita di S. Leonardo sopra li carcerati di Viterbo 1779*, Fondo «Confraternite», Faldone 77.

«nei giorni di magro» fosse assegnata la stessa quantità di cibo ma, al posto della carne, fosse servita una porzione di «salume» corrispondente alla mezza libra di carne. Dalla somministrazione del cibo erano eccettuati ed esclusi i carcerati per debiti e quelli che erano in grado di sostentarsi a proprie spese. Per i carcerati «ritenuti nella Larga» (i definitivi) era prevista la somministrazione della minestra, quattro onces di carne, due libbre di pane, escluso il vino; nei giorni di magro era servito lo stesso cibo dei «segreganti», ma la pietanza di «salume» doveva corrispondere alle quattro onces di carne. Ogni detenuto segregante non poteva costare alla confraternita di S. Leonardo più di sette baiocchi e mezzo il giorno, mentre per quelli della *larga* non si potevano superare i cinque. Il vestiario, se non provvedeva la famiglia, era fornito dalla confraternita. La divisa degli uomini era formata da: berrettino, camicia di tela di Bevagna, un corpetto di flanella «malagricia» calzoni di fustagno e scarpe; quella delle donne da: camicia, veste, calzette, scarpe e fazzoletto per la testa. La chiave della stanza per la conservazione dei tavolati, strapunti, pagliericci o altro materiale a servizio dei detenuti doveva essere tenuta in custodia dal sindaco della confraternita, il quale su richiesta del carceriere o del custode delle carceri era tenuto alla somministrazione dell'occorrente<sup>28</sup>.

Durante l'occupazione napoleonica, la confraternita di S. Leonardo fu privata della chiesa e della residenza con il pretesto di ingrandire le carceri troppo anguste. Fu eseguito il progetto. La chiesa, «ove fu tolto preliminarmente con universale devastazione qualunque indizio di culto Divino», fu adibita a «reclusorio».

Rientrata in possesso dello stabile, la confraternita, il 13 maggio 1819 decretò di ristabilire la chiesa di S. Leonardo con il ricavato della vendita di alcune sue proprietà<sup>29</sup>.

Esiste una lettera del 22 settembre 1832 in si parla di un tal Francesco Napi di Tuscanica, il quale si era indirizzato riservatamente alla confraternita per lamentarsi del cattivo comportamento del custode nei suoi riguardi, giunto fino a minacciarlo di morte, al fine di fare una segreta informazione a riguardo<sup>30</sup>.

A motivo della ristrettezza del luogo, che aveva già provocato tanti inconvenienti e di peggiori se ne temevano, nel 1842 le carceri cambiarono nuovamente sede e furono spostate in Piazza Sallupara<sup>31</sup>. La gestione delle carceri fu nuovamente a carico del Governo. Di conseguenza, la

---

<sup>28</sup> *Ibidem*.

<sup>29</sup> Cfr. C.D.D.V., *Documentazione varia 1818-1916, lettera del 1819*, Faldone 101.

<sup>30</sup> *Ibidem*.

<sup>31</sup> C.D.D.V., *Provvidenze accordate dalla R. C. A. alla Venerabile Confraternita di S. Leonardo sopra li carcerati di Viterbo 1779*, Fondo "Confraternite", Faldone 77.

confraternita di S. Leonardo fu spogliata di una parte del suo patrimonio, pari alla spesa annua che essa affrontava per il mantenimento dei carcerati<sup>32</sup>. La confraternita, in base alla datazione dei volumi qui conservati, ha continuato la sua opera di assistenza ai detenuti fino al 1916<sup>33</sup>, quando già le carceri si erano trasferite nella struttura di S. Maria in Gradi, avvenuto nel 1885.

Dopo che la confraternita ebbe cessata la sua attività, forse dovuta alle sempre più restrittive leggi carcerarie, l'assistenza ai ristretti fu lasciata per lo più alla buona volontà del cappellano e a sporadiche ed episodiche presenze che operavano solo a titolo personale e senza un vero collegamento con il cappellano. Don Pietro Frare (cappellano dal 1971 al 1986) maturò l'idea di una partecipazione di laici all'interno del carcere più organizzata e coordinata. Sorse così in data 18 novembre 1975 il Gruppo Assistenti Volontari Animatori Carcerari (GAVAC) che nel 1984 ebbe riconoscimento di ecclesialità da parte di mons. Luigi Boccadoro vescovo di Viterbo. Dal 1993, anno di chiusura del complesso di S. Maria in Gradi, il Gavac svolge il lavoro di volontariato all'interno della più moderna Casa Circondariale di Mammagialla.

---

<sup>32</sup> Cfr. C. PINZI, cit., p. 53.

<sup>33</sup> Cfr. C.D.D.V., *Documentazione varia 1818-1916*, Faldone 101.



### **3. Le Confraternite di Soriano nel Cimino ed i loro documenti**

di Daniela D'Arcangeli

Sono stati reperiti presso le chiese della Misericordia, di S. Eutizio e il Duomo di Soriano documenti relativi a n.° 19 pie istituzioni locali.

I documenti (registri e fascicoli raccolti in faldoni) sono stati inventariati con il programma informatico "Sesamo" e nella ripartizione in unità di conservazione si è tenuto conto dei titoli originali, laddove esistenti, con il seguente schema:

Consigli e Bandimenti,  
Amministrazione e contabilità,  
Messe e legati,  
Corrispondenza e carte varie,  
Altro materiale.

I documenti sono su supporto cartaceo, con scrittura spesso assai irregolare. Molti sono in cattivo stato di conservazione.

Le pie istituzioni di cui sopra sono:

1. Confraternita della Disciplina o di S. Maria della Disciplina o di S. Vincenzo;
2. Confraternita della Misericordia o di S. Giovanni Decollato;
3. Confraternita della Natività di Maria Santissima;
4. Confraternita del SS. Nome di Dio;
5. Confraternita del SS. Nome di Maria o dei "Paterostranti";
6. Confraternita del SS. Rosario;
7. Confraternita del SS. Sacramento;
8. Confraternita del SS. Salvatore;
9. Confraternita di S. Antonio abate;
10. Confraternita di S. Antonio da Padova;
11. Confraternita di S. Eutizio martire;
12. Confraternita di S. Maria del Suffragio o del Carmine;
13. Confraternita di S. Giuseppe;
14. Confraternita di S. Turenio;
15. Confraternita dei sette dolori di Maria Vergine;
16. Ospedale;
17. Orfanotrofio femminile e Monte maritaggio;
18. Scuola pia delle fanciulle;
19. Ricovero di mendicizia.

Nei grafici si riportano i periodi noti di attività di ciascuna istituzione, ricavati dai documenti di archivio e ampliati sulla scorta di notizie fornite da altre fonti, principalmente da:

1. *Storia di Soriano*, manoscritto di SPLENDIANO ANDREA PENNAZZI del 1734;
2. *Appendice agli Atti del Sinodo* indetto nel 1858 da mons. MATTIA AGOSTINO MENGACCI, vescovo della diocesi di Orte, da cui Soriano dipendeva, oggi inglobata in quella di Civita Castellana.

CONFRATERNITE DI SORIANO (diocesi di Orte)	Periodi di attività rilevati dai documenti di archivio o comunque noti				Unità di conservazione	
	1600	1700	1800	1900		
Disciplina o S. Maria della Disciplina o S. Vincenzo *	1608			1947	39	
Misericordia o S. Giovanni Decollato *	1538	1552		1944	64	
Natività di Maria Santissima		1713		1947	12	
SS. Nome di Gesù o di Dio	dal tempo del vesc. Gozzadini (1621-1653)		1833	1947	10	
SS. Nome di Maria o Paternostranti			1858	1890	1893	1
SS. Rosario	1581	1653		1944	12	
SS. Salvatore			1771	1946	4	
SS. Sacramento *	1608			1942	13	
S. Antonio abate		1651		1898	4	
S. Antonio da Padova *		1656		1944	15	
S. Eutizio martire	1614			1950	2000	39
S. Maria del Suffragio o del Carmine		1678		1868	2	
S. Giuseppe			1732	1858	2	
S. Turenio		1660		1805	1	
Sette dolori di Maria Vergine			1819	1882	1	
Sacconi per la Processione del Venerdì Santo *			1852	continua	-	

\* Confraternite *cum sacco*




cronologia dei documenti di archivio



cronologia da altre fonti

Dal primo grafico risulta rilevante il quantitativo di materiale relativo alle confraternite della Disciplina, della Misericordia e di S. Eutizio e si evidenzia che le medesime, insieme a quelle del SS. Rosario e del SS. Sacramento, sono le più antiche. In particolare, la fondazione della Confraternita della Misericordia risale al 1538, l'anno stesso nel quale a Roma veniva istituita la "Compagnia della Morte". Tale data è ricavabile da una lettera autografa (ora presso la Biblioteca comunale di

Soriano) dello stesso fondatore, padre Francesco cappuccino, soriano, che sembra essere annoverato tra i “Beati”.



Nel secondo grafico sono state prese in considerazione quelle istituzioni che, nel tempo, o sono passate a gestioni diverse da quelle di fondazione, o hanno anche subito fusioni (i due piccoli antichi ospedali), o di cui non sono stati trovati documenti specifici.

Nel centro urbano di Soriano, il rapporto tra n.° di abitanti e n.° di pie associazioni ha oscillato da 261 (nel 1656, data del primo censimento per “anime” e non più per “fuochi”, effettuato nello Stato Pontificio) a 189 (nel 1859, anno di pubblicazione degli *Atti del Sinodo* e dei rilievi statistici del Mengacci e momento di massimo sviluppo numerico delle confraternite locali).

In conformità a quanto avveniva di regola presso tutte le pie associazioni, anche a Soriano ogni confraternita eleggeva annualmente, col sistema delle palle bianche e nere:



- un governatore,
- un camerlengo (amministratore dei beni),
- quattro consiglieri,
- due sindaci o revisori dei conti.

Normalmente veniva anche prescelto un sagrestano.

Ogni operazione elettorale veniva verbalizzata sui registri dei “Consigli e Bandimenti”.



Ciascuna confraternita disponeva poi di uno o più cappellani, scelti tra il clero secolare, col beneplacito del vescovo.

Ogni associazione possedeva, sebbene in misura diversa, case, botteghe, stalle, cantine, magazzini, terreni agricoli e boschi, ottenuti, di regola, per lasciti testamentari e donazioni di benefattori aderenti al sodalizio e non. I vari fabbricati venivano di solito dati in affitto. I terreni coltivabili erano normalmente accordati a terzi, con cessioni temporanee di vario tipo e durata. I boschi, invece, venivano per lo più gestiti direttamente dalle confraternite, che provvedevano poi a venderne i prodotti, quali castagne, legname e carbone. Spesso i compensi per i terreni venivano corrisposti in natura; le confraternite provvedevano poi alla vendita dei prodotti stessi: grano, vino, olio, legumi, canapa.

Di norma, i vari beni immobili venivano ceduti mediante aste pubbliche: i cosiddetti “bandimenti”, regolarmente verbalizzati, a “candela accesa” (il bene per il quale l’asta era stata indetta veniva assegnato all’ultimo maggior offerente, prima che la terza candela si consumasse del tutto). Analogo procedimento si utilizzava per la vendita dei prodotti agricoli, dei “frutti pendenti” dei castagneti, del legname e del carbone.

Alcune confraternite hanno posseduto, almeno per un certo tempo, una loro propria chiesa. Altre, invece, hanno avuto le loro sedi in chiese parrocchiali o, comunque, strettamente dipendenti dalla parrocchia, disponendo qui di un loro altare.

Entrate e spese venivano registrate nei libri di “Entrate ed uscite”, frequentemente controllati, con proprie note, dai sindaci, dai “canonici convisitatori” e dai vescovi diocesani, nelle “visite pastorali”. Tuttavia, già nel 1749 ed ancora nel 1759, il vescovo Sante Lanucci era costretto ad emanare disposizioni nelle quali evidenziava il rammarico per “la grande quantità di crediti arretrati e non esatti” e la “negligenza degli amministratori”, minacciando la scomunica contro coloro che non tenevano regolarmente aggiornati i registri contabili, o li smarrivano,

“comprendendo anche li camerlenghi e sindici”. Circa un secolo più tardi, la necessità di una corretta tenuta dei libri contabili venne ulteriormente ribadita dal vescovo Mengacci nel suo “Editto sulle amministrazioni e sindacati” del 1854, riportato integralmente in vari registri.

Tra le voci di spesa compaiono frequentemente le somme destinate ai locali ospedali, all’orfanotrofio femminile, al “monte di maritaggio per le zitelle povere”, alla “scuola pia delle fanciulle”, all’ “Ospedale dei proietti” (o di S. Francesca Romana) di Viterbo, al sostentamento dei cappellani vecchi ed infermi, oltretutto ad elemosine per i poveri, per famiglie di carcerati e, in alcuni casi, per eretici ravvedutisi ed ebrei convertitisi. Molte confraternite hanno collaborato poi, su richiesta del vescovo diocesano Francesco Forlani, alla costruzione del nuovo duomo di Soriano, avvenuta tra il 1782 ed il 1794, dedicato a S. Nicola di Bari. Tutte le congregazioni hanno inoltre dovuto sempre provvedere alla manutenzione delle proprie chiese e dei propri altari.

Tre associazioni, in particolare, ebbero il privilegio di prendersi cura della custodia dei resti dei santi a cui erano intitolate.

La Confraternita della Disciplina ebbe affidati, nel 1653, “il capo et alii fragmenti del corpo di S. Vincenzo Martire”. Tali reliquie erano state donate al sorianese Vincenzo Lista, “domestico ed amico del pontefice” Innocenzo X, come leggesi in un atto notarile cartaceo in lingua latina, attualmente conservato nell’urna d’argento che contiene le reliquie stesse, nella chiesa urbana di S. Eutizio.

Alla Confraternita di S. Turenio furono donati nel 1656, dal vescovo di Orte Taddeo Altini, i resti del corpo di S. Turenio martire, tuttora conservati sotto un altare del Duomo di Soriano.

La Confraternita di S. Eutizio ha provveduto lungamente alla custodia, all’ufficiatura ed alla manutenzione del santuario rurale, sorto presso la tomba del martire Eutizio da Ferento e presso le sue catacombe, poste a circa cinque chilometri ad est di Soriano. A decorrere dal 1744, il santuario venne affidato ai Padri Passionisti, qui guidati direttamente dal loro fondatore S. Paolo della Croce, ma la confraternita continuò ancora per molto tempo a contribuire alle spese per la sua manutenzione.

Presso le confraternite era un tempo assai diffusa l’usanza di effettuare lasciti testamentari, con l’onere di far celebrare messe in suffragio degli stessi donatori, una volta defunti, o di loro parenti, come risulta dai numerosi registri di “messe e legati” pervenutici. Vi erano poi dei benefattori che si impegnavano a corrispondere somme in denaro per la celebrazione di messe “per i confratelli e le consorelle, vivi e defunti”.

Vari documenti forniscono anche notizie su festività locali non più in uso e non riferite da altre fonti, quali quelle degli Angeli Custodi, di S. Francesco, di S. Marco, di S. Vincenzo e la “Festa della Croce”. Risulta pure che, fino a tempi abbastanza recenti, venissero organizzate in chiese locali, esplicitamente per gli adepti di alcune confraternite, le cosiddette “Quaranta ore” di adorazione del SS. Sacramento, nel periodo pre – quaresimale.

Tra i documenti rinvenuti, compaiono pure tre raccolte manoscritte di canti liturgici, realizzate nella prima metà dell'800, due delle quali opere del canonico Orazio Porta (di cui è presumibile la paternità anche della terza). In una di tali raccolte, forse destinata alla Confraternita di S. Eutizio, i testi musicali sono riportati in parte con il rigo di sole quattro linee, alla maniera gregoriana ed in parte con il normale rigo di cinque linee.



Se la maggior parte delle pie associazioni di Soriano ha privilegiato l'aspetto devozionale, due confraternite, quelle della Disciplina e della Misericordia, hanno anche lungamente dedicato gran parte della loro attività e delle loro risorse alla gestione diretta ed all'assistenza sanitaria, rispettivamente negli ospedali locali "dei pellegrini" e "dei poveri infermi", preesistenti alle confraternite stesse.

La Confraternita della Misericordia, inoltre, in conformità alle norme ed alle finalità statutarie, comuni a quelle delle istituzioni omologhe, che prevedevano ogni anno la richiesta della grazia per un condannato a morte, almeno in un caso (come risulta da un registro relativo al periodo 1603 – 1669), vide inoltrata una "supplica" in favore di tale "Giovan Battista Rocchi, condannato alla pena della vita". Non è però noto se la richiesta sia stata esaudita.

La stessa pia associazione organizzava poi ogni anno, nel Giovedì Santo, una cena per dodici poveri del paese. Nel 1790, il vescovo Lorenzo De Dominicis diede però

disposizione di sostituirla con un pranzo, “a scanso degli inconvenienti e disordini”, che potevano verificarsi col favore del buio notturno, durante la cena.

Il materiale d’archivio oltre a fornire informazioni utili per lo studio delle pie associazioni locali, ci permette anche di desumere notizie sulle attività artistiche ed artigianali, destinate all’arredo delle chiese, sulle attività e colture agricole, sull’onomastica di antiche famiglie, sui vecchi toponimi, su dettagli di vicende quotidiane, che si sono intrecciati con la storia culturale di Soriano, su soprannomi e curiosità.

Una vicenda particolare, rilevabile da un registro della Confraternita di S. Eutizio, riguarda un cappellano che, agli inizi del ‘900 tenne un comportamento non proprio esemplare, tanto da dover essere ridotto allo stato laicale, con sentenza emanata da Pio X. E’ opinione diffusa che tale fatto abbia addirittura ispirato allo scrittore Luigi Pirandello, frequentatore di Soriano, il soggetto per una delle due sue “Novelle per un anno” qui ambientate. Si tratta di quella intitolata “Canta l’epistola”, il cui protagonista è un suddiacono, uscito dal seminario, per aver perduto la fede.

Con l’entrata in vigore della legge sulle “Opere Pie” del 1890, che prevedeva la cessione dei beni confraternali al demanio “pro fondo culto” e la destinazione delle rendite alle “Congregazioni di carità”, si era instaurato, tra le confraternite di Soriano ed il demanio stesso, un complicato contenzioso. Esso si concluse di fatto solo nel 1959, con la caduta in prescrizione dei pretesi diritti non soddisfatti delle parti, per scadenza dei termini decennali, in quanto nel periodo della seconda guerra mondiale e nei quattordici anni successivi non era stato prodotto alcun atto formale in merito.

Ormai, però, tutte le confraternite avevano da tempo cessato ogni attività amministrativa ed i loro beni residui passarono pertanto alla diocesi, che li affidò in gestione alle parrocchie. Tuttavia le varie confraternite non furono mai soppresse ufficialmente ed i confratelli superstiti, che erano appartenuti a compagnie “cum veste”, le quali disponevano di antichi arredi processionali, continuarono e continuano a prendere parte alle locali processioni.

### **Bibliografia essenziale**

ARCHIVIO CONFRATERNITE DI SORIANO, documenti raccolti presso chiesa urbana di S. Eutizio, Soriano nel Cimino.

ARCHIVIO CONFRATERNITE DI SORIANO, documenti raccolti presso duomo, Soriano nel Cimino.

LETTERA DI PADRE FRANCESCO CAPPUCINO, concernente la fondazione della Confraternita della Misericordia, datata 27 aprile 1544 (n. 2 fogli cartacei), conservata presso la Biblioteca comunale di Soriano nel Cimino, inserita in un fascicolo manoscritto intitolato: *1372. Nel pontificato di Gregorio XI. Istoria e notizie di Soriano.*

MENGACCI M. A., *Synodus Dioecesis quam habuit in Cathedrali Ecclesia Civitatis Hortanae – 1858*, tipogr. Del Frate, Civita Castellana, 1959.

PENNAZZI S. A., *Storia di Soriano, Terra devotissima e fedelissima alla Santa Romana Chiesa et alla Sede Apostolica*, manoscritto, 1734, conservato presso la fam. Corsi in Soriano; riportato in n. 5 copie dattiloscritte – variamente collocate – in C. Giuntella, *Miscellanea sorianese*, pp. 1 – 275, Roma, 1952.



## 4. Le corporazioni di Arti e professioni a Viterbo.

di Elisa Angelone

### 4.1. Arti e corporazioni a Viterbo dal XIII al XV secolo

Il pregevole lavoro di Angela Lanconelli<sup>34</sup> ci permette di ricostruire la storia della città di Viterbo a partire dall'età precomunale e, in particolar modo, dalla metà del XII secolo. In questa epoca le istituzioni comunali sono già consolidate e le attività produttive in piena espansione; <sup>35</sup> al governo della città, al fianco di Federico I, è posto un podestà di nomina imperiale.<sup>36</sup>

Nel 1200 i nobili vengono esclusi dalla guida del comune e sulla scena politica comincia ad affacciarsi il popolo per mezzo di una nuova magistratura: “il balius Communis”.<sup>37</sup>

In questo contesto sorgono le corporazioni di arti e professioni con il compito dell'aiuto reciproco e della tutela dei comuni interessi fra le diverse categorie di artigianato; il loro numero, inizialmente elevato, nel corso del tempo, si riduce per la fusione di alcune a seconda delle affinità di mestiere o per la soppressione di altre.<sup>38</sup>

Il principale scopo delle arti era di proteggere tutti i lavori di manodopera; per farlo bisognava classificare le diverse associazioni in vari corpi separati e distinti; e segnare le distinzioni sugli statuti delle stesse arti e su quelli della città.

Lo statuto di Viterbo del 1237 è la prima fonte certa dalla quale ci giungono notizie sull'esistenza delle corporazioni. Le informazioni che fornisce sono la testimonianza che in quell'anno le arti esistevano già ed erano abbastanza affermate da stabilirne le regole nella carta ufficiale della città.<sup>39</sup> In questo

---

<sup>34</sup> Angela Lanconelli, *La terra buona*, Bologna, 1994.

<sup>35</sup> Ibidem. p. 26

<sup>36</sup> Ibidem. p. 30

<sup>37</sup> Ibidem. p. 32

<sup>38</sup> Giuseppe Signorelli. *Viterbo nella storia della chiesa*. Viterbo. 1940. Vol. II pp. 242-246.

<sup>39</sup> L'articolo 47 recita “*per l'utilità del Comune decidiamo di stabilire che il balivo (Balivo: funzionario a capo di una circoscrizione territoriale) del comune [e i balivi delle arti] senza pena [...] ed ogni proibizione del potestà o dei consoli oppure della curia possano e [debbano coadunarsi] e radunarsi quando e dove vorranno fare e creare il balivo così come il balivo del comune, e il balivo o i balivi che siano stati creati da essi, siano il balivo o i balivi del comune e possano legittimamente e fortemente esercitare il proprio ufficio secondo ciò che è scritto nello statuto a riguardo della funzione del balivo e che ancora oggi è solita fare o esercitare*” St. Civ. 1237. art 47. in: Istituto Storico Italiano. *Fonti per la storia d'Italia “Statuti della provincia romana”* a cura di Vincenzo Federici. Roma . 1930. “*il potestà o i consoli o qualunque altro funzionario che proibirà quanto [sopra] detto e non permetterà che possa esser fatto decada dal*

documento sono citati i “Balivi delle arti” funzionari posti a capo di una circoscrizione territoriale che rappresentavano il popolo nell’amministrazione della città.

Pochi anni dopo, nel 1251, l’articolo 85 dello statuto di Viterbo riporta testimonianza dell’inizio di una collaborazione delle arti con il comune e gli articoli successivi dello stesso regolamento stabiliscono il modo in cui doveva avvenire questa collaborazione.<sup>40</sup>

I balivi delle arti eleggevano i balivi del comune e facevano loro da consiglieri; il loro compito era di esaminare e correggere gli statuti delle arti ed intervenire alle adunanze. I rettori ed i consiglieri delle arti intervenivano anche nei consigli comunali per eleggere i pubblici ufficiali, partecipavano alle deliberazioni e alle pubbliche cerimonie.<sup>41</sup>

Ancora negli statuti del 1400 le arti risultano sottoposte al controllo del Comune che obbligava tutti gli artigiani cittadini e forestieri ad iscriversi alle varie corporazioni secondo il mestiere che esercitavano ed annualmente ne rivedeva gli statuti.<sup>42</sup>

---

*suo ufficio e la gente sia obbligata ad obbedire [loro] in qualunque modo, anzi, siano liberi dal vincolo dell’obbedienza e i balivi delle arti possano e debbano fare tuttavia l’elezione, e il balivo così eletto ottenga autorità e i già detti potestà o consoli o funzionari puniscano con una pena di 100 libre e si possa e si debba essere indagati e ricadere nel procedimento stabilito” St. Civ. 1237. art. 48. In: Istituto Storico Italiano. Fonti per la storia d’Italia “Statuti della provincia romana” a cura di Vincenzo Federici. Roma. 1930*

<sup>40</sup> St. Civ. 1251. art. 85. In. Ist. St. Ital, Op. cit. “*parimenti ordiniamo che il balivo e i giudici del comune abbia per consiglieri di essi i balivi delle arti, che possano coadunare quando piaccia loro e il potestà non possa proibirlo se medesimo sia competente nelle arti” St. Civ. 1251. art. 86. In. Ist. St. Ital. .p. “qual modo corretto rimanga presso i balivi del comune, stabiliamo che il modo recentemente corretto con le sue aggiunte in questo anno rimanga presso il balivo o i balivi del comune affinché niente possa essere aggiunto ma da quello sia tratto un solo esempio che abbia il potestà o i consoli e subito ciò che perverrà nelle loro mani debba esser fatto” St. Civ. 1251. art. 87. In. Ist. St. Ital. Op. cit. “della possibilità concessa ai balivi del comune di coadunare i balivi delle arti, poi, sia permesso al balivo e ai giudici del comune, per quante volte e quando piacerà loro, di coadunare i balivi delle arti e tutte le arti, e sia permesso ad essi di far giurare, se gli sembrerà opportuno, i balivi delle arti e tutte le arti, e far giurare 500 consiglieri e radunarli quando e quante volte sembrerà loro opportuno e il potestà o i consiglieri né alcun altro possa proibirglielo in qualche modo o capacità”*

<sup>41</sup> Torquato Cuturi. *Le corporazioni delle arti nel comune di Viterbo*. Roma. Li Causi. 1885, p. 5 - 12

<sup>42</sup> G. Signorelli, *Viterbo nella storia della Chiesa*, Viterbo, 1940, Vol. II, p. 242. L’articolo 31 dello statuto della città di Viterbo del 1469 stabilisce “*...statuimus et ordinamus quod artes dicte civitatis, prout videbitur dominis prioribus et confalonieriis, cum consilio et consensu aliquorum discretorum virorum artium per eos habendorum reducantor ad quindecim artes tantum vel pauciores” St. Civ. 1469. lib. I. Art. 31. In C. Buzzi. Lo statuto della città di Viterbo del 1469. p. 56. Le arti dovevano rispettare le norme dettate per loro dal comune. Questo articolo testimonia che nel 1469 le arti a Viterbo erano 15. Le*

Nel 1401 a reggere il comune era un “consiglio” costituito di quaranta maggiorenti, di cui quattro erano rappresentanti del popolo, indubbiamente una minima parte.

Con gli statuti del 1469 si stabilisce il ruolo del “podestà”, impegnato a difendere la pace, ad amministrare la giustizia, a controllare gli statuti, a vigilare sugli ufficiali che tenevano il denaro del comune e a dirigere le adunanze per le elezioni. Per il suo ufficio era aiutato da “giudici”, “cavalieri”, “notai”, “famigli”, “berrorieri” e dal “castaldo del comune”.

Nella costituzione del comune, sembra comunque ritornare a prevalere l'elemento popolare; ad occuparsi di questioni amministrative e dell'economia della città, erano i cosiddetti “otto del popolo”: quattro priori e quattro gonfalonieri.<sup>43</sup> Questi, uno per ogni porta, erano a capo delle milizie cittadine divise per contrade e rette ognuna da un proprio balivo. I priori ed i gonfalonieri - nei primi otto giorni del loro ufficio - dovevano scegliere (tra i cittadini che avevano compiuto trenta anni) ottanta consiglieri che venivano divisi in tre “collegi”: un collegio dei sedici, un collegio dei ventiquattro ed un collegio dei quaranta. I collegi deliberavano delle spese, vigilavano che il podestà, i giudici e gli ufficiali non si allontanassero dalla città e forse eleggevano lo stesso podestà. A loro erano lasciati quegli uffici del comune dal quale, per tutto il XIII secolo, erano stati esclusi i cittadini, perché troppo spesso mossi da passione e soliti a parteggiare, così come ne era stata esclusa la classe dominante.<sup>44</sup>

I priori ed il gonfaloniere del popolo, provvedevano che gli artigiani si iscrivessero alla matricola, che giurassero, che osservassero gli statuti delle arti e, di anno in anno, controllavano ed approvavano questi statuti.<sup>45</sup> Dai

---

informazioni di Giuseppe Signorelli sulla revisione che annualmente il comune faceva degli statuti delle arti è confermata dai testi degli stessi statuti, che spesso risultano costituiti di due o più spezzoni, il primo dei quali contiene il testo dello statuto, mentre il secondo raccoglie le “abprobatio”, che presentano una datazione anche precedente al 1469.

Vincenzo Maria Egidi, *Lo statuto dell'arte dei macellai del macello minore 1484*. In: Bollettino municipale. Dicembre 1933, sostiene che almeno dal 1404 le arti avevano l'obbligo di far approvare, al principio di ogni anno, i propri statuti dai priori del comune.

<sup>43</sup> T. Cuturi, *op. cit.* p. 10. St. Civ. 1469. Lib. IV rub. 17 – 18. Corrado Buzzi. *Lo statuto del Comune di Viterbo del 1469Pliniana, perugina, 2004*, p. 290

<sup>44</sup> T. Cuturi, *op. cit.* p. 10. St. Civ. 1469. Lib. IV Rub. 22 C. Buzzi. *Op. cit.* p. 294

<sup>45</sup> T. Cuturi, *Op. cit.* p. 13. St., Civ. 1469. Lib. IV. rub. 149. C. Buzzi. *Op. cit.* p. 366. St. civ. 1469. lib. I. Rub. 31. C. Buzzi. *Op. cit.* p. 56. “...e che nessun ufficiale del comune di Viterbo costringa o possa costringere i rettori delle arti e gli ufficiali di qualunque arte a portare gli statuti degli stessi o di qualsiasi delle loro arti a correggere e migliorare presso i signori priori e gonfalonieri del popolo se non nel mese di gennaio di qualsiasi anno, e poi, se qualche correzione avvenga in quegli statuti o in qualcuno di essi, il cancelliere scrivente riceva sottoscrivendo cinque soldi paparini per qualsivoglia statuto e non più, con la pena di 25 libre paparine. Se di più abbia ricevuto nessuno anche di qualsiasi arte

priori e dal gonfaloniere dipendevano: il “camerario” o tesoriere del comune, il “cancelliere”, i “governatori della gabella”, il “castaldo” ed i “famigli”. I rettori delle arti erano connessi ad alcuni di questi uffici.<sup>46</sup>

C'erano inoltre due “consigli”, uno generale ed uno speciale, per l'ordinaria amministrazione. Il “consiglio speciale” era costituito di cento persone, venticinque per ogni porta, ed era eletto da otto “probiviri”, scelti due per ogni porta. Appena costituito, il consiglio speciale eleggeva il “consiglio generale”, formato da cinquanta persone per ogni porta. Nei consigli, oltre gli eletti, intervenivano i consiglieri, i giudici del podestà ed i rettori e consiglieri delle arti.<sup>47</sup> I due consigli, con i rappresentanti delle arti, eleggevano gli ufficiali pubblici. Il consigliere segnava in un libro i nomi dei rettori e dei consiglieri delle arti che erano intervenuti all'elezione e lo rimetteva al podestà.

La rappresentanza delle arti nei due consigli era certa e non vi erano distinzioni tra arti minori e maggiori; poteva pertanto capitare che un ufficio pubblico venisse conferito ad un ufficiale delle arti.<sup>48</sup>

### Il controllo sul commercio

Lo statuto del 1469 favoriva la venuta di imprenditori ed operai a Viterbo esonerandoli, per due anni, da qualsiasi aggravio economico e dagli obblighi imposti ai giurati delle arti. Gli statuti delle arti obbligavano però i forestieri che venivano a lavorare in città, a giurare nell'arte alla quale competeva il lavoro che intendevano svolgere, sia a cottimo che a giornata. Inoltre quasi tutti gli statuti imponevano ai forestieri il pagamento di tasse d'iscrizione e di giuramento doppie rispetto a quelle per i viterbesi.<sup>49</sup>

Il consiglio del popolo si preoccupava di mantenere a buon mercato le cose necessarie alla vita e le materie prime. Il priore, il podestà ed i gonfalonieri del popolo controllavano la terra intorno alla città dalla quale provenivano le risorse.

L'arte della lana, che nei pascoli intorno a Viterbo trovava abbondante materia prima, ottenne dal comune il divieto all'esportazione delle materie tintorie prodotte nel paese, come la ruggia e la loza.

Oltre ad ostacolare l'esportazione al fine di favorire l'economia, il comune facilitava l'importazione di strumenti da lavoro, i quali non erano soggetti a

---

*usi uno statuto che non sia stato corretto per mezzo dei signori priori e gonfalonieri. E se altrimenti avverrà, tale uso e produzione non abbia alcun valore di diritto”.*

<sup>46</sup> T. Cuturi. *Op. cit.* p. 11. St. Civ. 1469. Lib. I. Rub. 12. C. Buzzi. *Op. cit.* p. 22

<sup>47</sup> T. Cuturi. *Op. cit.* p. 11. St. Civ. 1469. Lib. I. Rub. 31. C. Buzzi. *Op. cit.* p. 57.

<sup>48</sup> T. Cuturi. *Op. cit.* p. 12. St. Civ. 1469. Lib. I. Rub. 20. C. Buzzi. *Op. cit.* p. 38

<sup>49</sup> T. Cuturi. *Op. cit.* p. 17. St. Lanaioli art... In: P. Sgrilli. *Testi viterbesi del XIV, XV e XVI secolo*, Roma, Settecittà, 2004. p. St. Civ. 1469. Lib. I. rub. 31. In: C. Buzzi. *Op. cit.* p. 57.

dazio se venivano spediti direttamente a chi voleva usarli nell'arte sua; ma era vietato farne commercio, ed a chiunque era permesso di fare denunce a riguardo. Il comune imponeva inoltre una gabella per le merci che entravano nella città, ma quelle stesse merci che erano soggette alla gabella d'entrata, poi erano esenti da ogni tassa nel territorio del comune.<sup>50</sup>

La giurisdizione sulle questioni di ordine pubblico e sui contrasti che potevano nascere in materia di produzione, commercio, concorrenza e mercato, secondo lo statuto del comune, spettava ai rettori delle arti che e si occupavano del tribunale delle corporazioni, affinché districasse le procedure civili, senza lungaggini e senza brighe di curiali.<sup>51</sup>

#### Il controllo sulla produzione delle risorse.

Intorno alla città era favorita l'esportazione del vino ed i proprietari lo vendevano anche al minuto, senza che l'arte dei tavernai, - che aveva il controllo sul vino, - potesse impedirglielo. I proprietari terrieri costituivano la classe più autorevole della cittadinanza e difendevano i loro interessi imponendo che i vigneti e gli oliveti alle pendici dei monti Cimini, offrissero utile impiego ai capitali. Questa categoria, di frequente, si scontrava con l'arte dei tavernai ed albergatori, che pretendeva, nella città, il monopolio sul vino.

D'altra parte negli statuti delle arti era proibito che i tavernai screditassero il vino che si vendeva nelle cantine e nei cellari cittadini e lo statuto della città specificava che il divieto alla importazione dei vini era sancito per difendere gli interessi della città.<sup>52</sup>

Altri divieti e gabelle erano imposti dal comune ad alcuni prodotti dell'agricoltura ed alle manifatture che nel paese avevano una maggiore condizione di prosperità, come ad esempio la lana o il legname. Questo protezionismo non era diretto a creare un monopolio daziario, né ad aumentare il numero delle industrie, né a costringere il mercato dentro i confini politici del comune. Era piuttosto mirato ad evitare che le arti, per aumentare i loro profitti, potessero cercare di eliminare ogni concorrenza.

Il comune minacciava, con pesanti pene, gli artigiani che avessero influito sui prezzi, ed i rettori che avessero aggravato i consumatori.<sup>53</sup> I priori ed il gonfaloniere del popolo dovevano controllare che gli statuti non fossero

---

<sup>50</sup> T. Cuturi. *Op. cit.* p. 83.

<sup>51</sup> T. Cuturi. *Op. cit.* p. 26.

<sup>52</sup> T. Cuturi. *Op. cit.* p. 84. St. Civ. 1469. Lib. III. Rub. 63. C. Buzzi. *Op. cit.* p. 215.

<sup>53</sup> T. Cuturi. *Op. cit.* p. 85. St. Civ. 1469. Lib. III. Rub. 135. C. Buzzi. *Op. cit.* p. 250

dannosi al bene dei cittadini. Spesso determinavano anche la paga degli operai che lavoravano a giornata con l'aiuto dei rettori delle arti.<sup>54</sup> Se gli statuti delle arti avessero stabilito dei regolamenti per accrescere arbitrariamente i salari ed i profitti, gli artigiani ed i commercianti sarebbero stati avvantaggiati rispetto agli agricoltori, ed avrebbero impedito quella prevalenza che la classe agricola seppe mantenere nel comune. Questa prevalenza degli agricoltori agevolava i dazi posti a proteggere i vini, ma non comportava privilegi per le arti dei vignaioli o degli ortolani. I prodotti della campagna, infatti, potevano essere liberamente venduti nei giorni di mercato, anche da chi non era iscritto alle arti; ed ai giurati delle arti non era permesso, la notte inanzi, occupare i migliori posti della piazza, né tenere tanto spazio da rendere agli altri difficile vendere le derrate. Il comune sopprimeva gli statuti delle arti che risultavano proficui a pochi e dannosi alla maggioranza dei lavoratori e dei consumatori; ma ciò non impediva né l'abilità degli artigiani, né la libera concorrenza, né la prosperità. Le lunghe formalità imposte dai controlli del comune sulle arti non diminuirono i profitti né i mezzi per perfezionare il lavoro. Negli statuti della città non comparivano regole sul modo di lavorare, né sulle materie prime o la formazione dei prodotti. I maestri erano liberi nella loro arte. Nessuno statuto comunale presentava regole che tendevano a ridurre l'esercizio dell'arte nelle mani di pochi; chiunque poteva iscriversi alla matricola.<sup>55</sup> Non c'era l'obbligo di un lungo periodo di apprendistato per i garzoni. Anche gli stranieri erano ammessi all'arte, così come gli artigiani viterbesi potevano recarsi, per un periodo, in altri paesi, per faccende dell'arte loro, senza perdere i privilegi della iscrizione alla matricola.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> T. Cuturi. *Op. cit.* p. 86. L'art. 157 dello statuto del 1469 stabilisce "nullus quidam artifex artis et operis alicuius hac municipali lege cavendum extra domum suam exiens ad opus aliquod laborandum ad domum vel ad rem alicuius civis vel habitatoris civitatis Viterbii pro eius salario et mercede exigere, recidere et habere possit ultra septem soldos paparinarum pro die quolibet pro eius salario et mercede de mensibus infrascriptis: octobris, novembris, dicembris, ianuarii, februarii et martii. Aliis vero mensibus decem soldos paparinarum et non plus. et tam petens, recipiens quam tradens et exhibens quicquam ultra solarium supradictum nisi, ut superius declaramus, excepto ad esum et potum intra diem, - que unicuique liceat posse recidere atque dare pro libito largitatis - puniatur in decem libris denariorum paparinarum, et de his possit inquinari. Et licet unicuique accusare et denunciare et habeat medietatem pene et teneatur secrete. Et hoc bandiatur primo mense regiminis potestatis civitatis Viterbii » St. Civ. 1469. Lib III Rub. 157. C. Buzzi. *Op cit.* p. 261.

<sup>55</sup> T. Cuturi, *Op. cit.* p. 87.

<sup>56</sup> Ibidem. p. 88. L'articolo 10 dello stesso statuto del 1469 detta " *liceat magistro discipulum, domino famulum sine pena ubique verberare, corriere et, si cum manibus vel bastone percusserit et ex ore, naso vel aliqua parte corporis sanguis exiverit, ad penam minime teneatur. Si vero cum armis percusserit et sanguis exiverit aut cicatricem fecerit vel*

Il maestro ed i suoi lavoranti erano una “unità di produzione” per il comune che imponeva loro delle limitazioni, solo nel caso in cui fossero andati contro il municipio o contro i compagni.

Le compagnie artigiane, dal canto loro, si impegnavano a mantenere i propri interessi ed a mantenersi ordinate nei confronti dei feudatari.

#### **4.2. Gli statuti delle arti.**

Con questi documenti le corporazioni stabilivano le regole del lavoro artigianale, analizzano ogni grado di manodopera, stabilivano come e a chi concedere la “patente” dell’arte, garantivano agli iscritti privilegi e facoltà concessi loro in quanto appartenenti alla università. Gli statuti imponevano regole, precetti ed analizzavano ogni grado di manifattura iniziando dai lavori più ordinari e procedendo fino ai più raffinati.

Ogni corporazione aveva un proprio statuto nel quale stabiliva norme per le preghiere collettive, le onoranze ed i suffragi ai soci defunti.

#### Le norme sull’ordinamento.

Questi documenti contengono anche norme relative alla iscrizione alla corporazione che tendevano, ovviamente, a privilegiare la manodopera viterbese rispetto a quella esterna; all’arte erano ammessi anche i forestieri, ma dovevano pagare una tassa più alta rispetto ai cittadini viterbesi<sup>57</sup> e non erano concesso loro di occupare gli uffici dell’arte, se non dopo dieci anni di residenza nella città o dopo aver ricevuto la cittadinanza.<sup>58</sup>

Tutti dovevano pagare una tassa d’entrata ed erano obbligati ad iscriversi. L’arte non doveva necessariamente passare di padre in figlio, ognuno era libero di scegliere il proprio stato e doveva iscriversi alla matricola, ma i figli che seguivano l’arte del padre non pagavano alcun tributo,<sup>59</sup> ciò può far pensare che, se la tassa fosse stata troppo alta, era praticamente imposto ai figli di praticare il mestiere del padre.<sup>60</sup>

---

*membrum eidem absciderit vel debilitaverit, ad penam nihilominus teneatur et prout de tali delicto pena imponitur per statutum pena debita puniatur. Idem observetur in quolibet manu vacua impuberem verberante et presumatur casu correctionis verberasse et eius sacramento credatur, nisi verberans impuberem fuerit eius inimicus.”* St. Civ. 1469. Lib. III. Rub. 10. C. Buzzi. *Op. cit.*, p. 181.

<sup>57</sup> Statuto calzolai. Rub. 59 e 96. St. Macell. art. 86.

<sup>58</sup> T. Cuturi. *Op. Cit.*, p. 25. vedi Statuto calzolai, rub. 59. St. Macell. art. 86.

<sup>59</sup> T. Cuturi. *Op. Cit.*, p. 25. vedi Statuto calzolai rub. 95. St. Macell. art. 19. St. fabbri art. 19.

<sup>60</sup> St. Calzolari. Art 27. Dalla revisione dello statuto dei calzolari del 1549, risulta che gli artigiani più poveri, detti “*maestri dell’arte vecchia*” erano esonerati dal pagamento di tale tassa d’iscrizione, perché in passato, più volte si erano astenuti da tale obbligo, a causa del

A chiunque era vietato applicarsi ad alcuna arte o mestiere senza prima averne ricevuto la patente.<sup>61</sup> Questa spesso non veniva concessa se non dietro il pagamento di una somma in denaro o dietro l'imposizione dell'obbligo di lavorare soltanto per spacci limitati; ciò mirava a mantenere la rispettabilità dell'arte e la possibilità di garantire un risarcimento per gli eventuali danni che sul lavoro potevano verificarsi.<sup>62</sup>

La corporazione che imponeva limitazioni, inceppava la produzione o diminuiva il numero degli iscritti (fabbricanti, artisti o venditori) non era considerata adatta alle regole imposte dal papa ed alla veste di pubblico e privato vantaggio per la quale, in passato, era stata creata.

Doveva inoltre garantire ad ogni iscritto dei privilegi e delle facoltà, concessigli in quanto appartenente alla università. Tali privilegi riguardavano soprattutto la tutela del lavoro e la garanzia dell'equilibrio tra domanda e offerta.

A tale scopo a nessun giurato era permesso aiutare un "non giurato" che non avesse avuto la licenza dei rettori, nelle cose dell'arte<sup>63</sup>; nessuno poteva impedire che gli altri giurati vendessero liberamente la loro merce e non era permesso a nessuno di influire sui prezzi.<sup>64</sup>

#### Le norme sulla giurisdizione.

All'interno dell'arte o professione, un "Cardinale Camerlengo" aveva l'incarico di legislatore ed il compito di mediatore tra i contrasti che

---

loro disagiato stato economico, perciò, forse la tassa era veramente troppo elevata; inoltre, secondo quanto riportato nello statuto dell'arte degli speziali, ogni anno, ed ogni qual volta ci fossero state spese, a tutti i giurati era imposta una colletta o dazio, dalla quale non erano esonerati nemmeno i rettori. St. Speziali. Art. 20. St. Macell. art 15.

<sup>61</sup> St. Speziali art. 27 e 35.

<sup>62</sup> St. Ortolani art. 79. P. Sgrilli. *Op. cit.* p. 330, "*Item statuemo (et) fermam(en)te ordinamo ch(e) qualu(n)ca cittadino h(ab)statore o lavoratore nella città di Vit(er)bo, ov(er)o fusse furistiero et h(ab)itante nella detta città (et) esercitasse el mi(ni)sterio dell'arte dell'ortolani p(re)d(e)c(t)a, ch(e) ad richiesta delli rectori della detta arte sia tenuto (et) deba obbedirli (et) iurare di s(er)vare li statuti, le (con)suetudini (et) le reformationi della d(e)c(t)a arte, ala pena de chi fusse inobedie(n)te, overo se ribellasse alli comandame(n)ti delli rectori, de ducato uno d'oro. Et qualunqa persona volesse esercitare l'arte deli ortolani pred(e)c(t)a sia tenuto giurare i(n) mano de li rectori de esercitare d(e)c(t)a arte bene et fedelme(n)te...*"

<sup>63</sup> St. Calzolari rub. 20. St. Macell. Art. 44 e 45. St. Speziali art 15.

<sup>64</sup> St. Calzolari rub. 28. St. Macell. Art 58. lo stesso statuto dell'arte degli ortolani stabilisce "*Item statuemo (et) ordinamo ch(e) qualu(n)ca si sia della n(ost)ra (com)pagnia ch(e) verdure o altri fructi d'orto ov(er)o d'altra cosa sua volesse vende(re), ch(e) la valuta ava(n)zasse sop(r)a .X. soldi, sia tenuto (et) deba adima(n)dare (et) ricepare, p(er) i(n)strum(en)to ov(er)o p(er) idoneo fideiussore, di pagare el p(re)zzo (et) di se(rv)are el pacto, ala pena di .X. soldi di p(a)p(a)r(ini) p(er) ciascuna volta...*" St. Ortolani art. 19. P. Sgrilli. *Op. cit.* p. 309.



sorgevano in relazione alle proprietà della corporazione, ai canoni e alle rendite da queste percepite, per questioni di confine, per censi, per concessioni in enfiteusi, per patti di fideiussione, ecc.<sup>65</sup>

Le rendite percepite da beni di proprietà della corporazione erano segnate su registri di protocollo dei quali il camerlengo o camerario faceva una copia da consegnare al vescovo. Spesso questi libri di amministrazione venivano occultati al fine di nascondere la vera entità delle rendite dell'arte.<sup>66</sup>

In alcuni statuti spesso si trova l'obbligo per il camerlengo di trascrivere sul "bastardello" dell'arte le questioni civili che venivano sottoposte al suo giudizio, ed è specificato "*qualora il camerlengo sappia scrivere*". Era frequente, quindi, che in un'epoca in cui l'analfabetismo era molto diffuso, anche i rappresentanti della classe popolare non sapessero scrivere. Cuturi afferma, comunque, che soltanto i migliori tra i giurati potevano mantenere l'autorità che era loro dovuta, cercando, in caso di necessità, l'aiuto dei priori e del gonfaloniere del popolo.<sup>67</sup>

Nelle adunanze generali si discuteva sui provvedimenti da prendere per l'arte e le decisioni della maggioranza diventavano obbligatorie anche per la minoranza dissidente. Se la minoranza riteneva offesi i propri interessi, poteva rivolgersi in appello al gonfaloniere del popolo ed al priore.

E' interessante notare come la situazione si capovolga nel tempo che intercorre tra lo statuto della città di Viterbo del 1251 e quello del 1469. Nel primo, al rappresentante del popolo veniva concessa la possibilità di appellarsi nelle sentenze delle magistrature ordinarie. Fino a quella data, qualsiasi ricorso in appello era negato alla classe popolare. Le decisioni della magistratura ordinaria non potevano essere contraddette.

Nello statuto del 1469, la giurisdizione di primo grado restava affidata, per quello che competeva loro, alle arti, rimanendo fermo il principio della revisione in secondo grado da parte degli organi superiori cittadini.

Mezzera spiega questa situazione affermando che, nel 1251, il potere di controllo sulle attività di organi cittadini non poteva essere affidato ad un rappresentante di una classe che fino ad allora era stata estranea ai meccanismi di potere politico. Si arriva così ad un compromesso istituzionale in cui la classe popolare ottiene importanti vantaggi, tra cui la possibilità di ricorrere in appello in merito alle decisioni della magistratura comunale.

Nel 1469, ormai, le due realtà si sono assimilate e collaborano in maniera più importante, per cui le forme istituzionali vanno corrette. Le arti sono

---

<sup>65</sup> CEDIDO, Archivio Arti e corporazioni. Cartella Arti. Fasc. Cedola di moto proprio. C. n. n.

<sup>66</sup> Ivi. C. n. n.

<sup>67</sup> T. Cuturi. *Op. cit.* p. 55.

diventate organi del nuovo comune e risulta più funzionale lasciare a loro le competenze su liti che riguardano i propri giurati. Ma, poiché si tratta di bene comune, ed al fine di coordinare i vari strumenti operativi, il comune si riserva il potere di cassare gli eventuali decreti illegittimi.<sup>68</sup>

#### Le competenze assegnate alle arti.

I territori intorno a Viterbo non erano latifondi; la proprietà era divisa e l'agricoltura controllata dai proprietari o con contratti di colonia parziaria. Proprietari ed agricoltori, uniti in corporazioni, ottenevano dal comune l'ufficio della vigilanza sulla polizia rurale e della giurisdizione sulla condotta e sull'uso delle acque, nonché la competenza su alcuni reati contro la proprietà.

All'arte dei vignaioli era dato di controllare le vigne, gli uliveti e gli alberi da frutto.

L'arte degli ortolani si occupava della gestione delle acque e degli orti, e dei territori coltivati a lino e canapa.

I macellai controllavano la pulizia degli scarichi, delle fontane e dell'igiene della città e verificavano che le carni vendute e macellate fossero sane.

L'arte della pietra si occupava di interventi e riparazioni di ponti, edifici, facciate, bifore, porte e fontane qualora se ne fosse presentata la necessità dovuta a eventi climatici o bellicosi.

Gli speziali si occupavano del commercio e del confezionamento di farmaci e di piccoli interventi di chirurgia e ostetricia.

I rettori dell'arte dei mercanti dovevano verificare che sul mercato circolassero buone monete; insieme ai rettori dell'arte degli speziali controllavano le misure di capacità.

Dovevano verificare la qualità dei panni e delle lane e dei colori utilizzati per la tintura; denunciare i danni provocati nelle vascelle per opera dei tintori.<sup>69</sup>

I fornai controllavano il prezzo del pane e della farina; i vascellari lavoravano a stretto contatto con i produttori di panni di lana e lino.

Nel palazzo del comune erano custoditi i *pesi e le misure*; ogni sei mesi il notaio del podestà, i rettori dell'arte dei fabbri, dei calzolari e dei macellai, stabilivano le misure della lunghezza, i pesi delle bilance ed il saggio delle monete.

I rettori dei tavernai imponevano le misure dei barili di vino della dogana, che dovevano essere uguali per tutti.

---

<sup>68</sup> Antonio Mezzera *Lo statuto dell'arte della lana a Viterbo 1511*. In: *Biblioteca e società*. Rivista del consorzio per la gestione delle biblioteche... Viterbo Anno VII 1986. p. 78.

<sup>69</sup> Col termine "vascelle" si indicavano i forni utilizzati per il pane e per la tintura dei panni.

I rettori dell'arte dei mercanti e degli speciali stabilivano le misure di capacità.<sup>70</sup>

I deputati dell'arte dei falegnami controllavano e sigillavano le misure del legno conformemente alle misure fornite da Roma .

C'erano quattro *aggiustatori*, uno per ogni porta che, assistiti dai rettori, dovevano vigilare che non si facessero cattive misure.

I priori della città di Viterbo avevano concesso ai rettori ed ai giurati delle arti l'ufficio di sigillare ed aggiustare le misure; la persona scelta per l'incarico, era estratta per particella nel palazzo dei priori. L'incarico di sigillare ed aggiustare le misure non poteva essere affidato ad una persona che non fosse stata iscritta all'arte e, - poiché era conveniente che ogni giurato dell'arte atto a tale ufficio partecipasse agli emolumenti della sua arte, - erano quei giurati che erano stati eletti a fare l'imbossolatura dei rettori e del camerlengo, a farne una separata nella quale inserivano i nomi di tutti i maestri dell'arte che, - secondo loro, - potevano essere adatti ad aggiustare e sigillare le misure.

Questo ufficio durava sei mesi, il nuovo eletto doveva giurare nelle mani dei rettori e pagare una somma in denaro; chiunque avesse sigillato misure sbagliate sarebbe stato sottoposto ad una pena in denaro.<sup>71</sup>

Gli ufficiali del comune controllavano che i cittadini si astenessero da quanto poteva nuocere alla salute pubblica, che ci fossero le condizioni necessarie all'igiene, che le carni messe in vendita fossero sane, che le fogne fossero tenute pulite.<sup>72</sup>

### Il ruolo sociale

Le corporazioni nascevano per l'assistenza e la mutua difesa, per rimuovere le molestie e gli ostacoli che rendevano difficile la pratica dell'arte. I rettori dovevano mantenere i buoni rapporti tra i membri, evitare il rincaro delle merci, le massime e le materie prime al fine di renderne difficile l'acquisto per i compagni. Dovevano evitare la concorrenza dannosa tra gli associati, ed occuparsi dei soci malati che andavano aiutati a spese dell'arte. Nel caso in cui la compagnia non poteva provvedere all'assistenza del socio, doveva mandarlo in un ospedale e raccomandarlo nel miglior modo possibile.<sup>73</sup>

I rettori erano incaricati di occuparsi degli oneri dovuti ai defunti, che non andavano cancellati dalla matricola ed erano ricordati nelle preghiere. Per loro si celebravano messe solenni nella chiesa dove si adunava l'arte per le pratiche religiose e per le preghiere ai santi protettori e nella quale si

---

<sup>70</sup> St. Speciali art 36.

<sup>71</sup> St. falegnami art. 14. p. Sbrilli. op. cit. p. 276

<sup>72</sup> T. Cuturi. *Op.cit*, p. 79.

<sup>73</sup> St. maestri della pietra. Art. 41. p. Sgrilli. *Op. Cit.* P. 241.

discuteva di affari sociali. Ogni giurato dell'arte, - dietro requisizione del castaldo, - ogni qualvolta moriva un giurato, la moglie o il figlio di un giurato, doveva recarsi nel luogo stabilito per assistere al funerale ed accompagnare il socio defunto fino al luogo di sepoltura; nessuno poteva, quindi, lasciare la cerimonia funebre prima che fosse conclusa. Chiunque contravveniva a tali regole doveva pagare una somma in denaro. Il castaldo imponeva a tutti i giurati, - in occasione della morte di un socio, - il divieto di lavorare o di tenere aperta la bottega.<sup>74</sup>

#### La gestione degli ospedali

A Viterbo, nella prima metà del 1300 ci sono circa 20 istituzioni designate come "ospedale", ma forse non tutti svolgevano reali funzioni ospedaliere.

A partire dal 1375, la maggior parte degli ospedali della città viene dismessa o affidata alle arti; in questo modo l'ente ospedaliero entra in rapporto più diretto con la città e le istituzioni sia civili che religiose. Questo processo prende il via dalle grandi epidemie di peste che colpirono Viterbo alla fine del 1300, e che portarono ad un processo di specializzazione degli ospedali; a testimonianza che una civiltà medievale, intesa come stato di bisogno fisico e materiale, con malati, poveri, vecchi, orfani, trovatelli e pellegrini, non esisteva più. Nel XV secolo il Comune e la Chiesa si impegnano sempre più nella politica ospedaliera; si cerca di centralizzare tutte le piccole strutture ecclesiastiche sparse dentro le mura della città.

Le arti dei calzolai, sarti e vaccinari, degli speciali, dei tavernai e dei notai ed avvocati avevano dei loro ospedali, il cui mantenimento era garantito da proprietà fondiaria in città e fuori.<sup>75</sup>

Questi fondi potevano essere concessi in affitto dai rettori per un periodo non superiore ai cinque anni, altrimenti, per un tempo maggiore, era necessario il consenso di tutta l'arte.<sup>76</sup> I rettori ed il camerlengo si dovevano astenere dal concorrere all'affitto dei fondi e non potevano acquistare i frutti da essi provenienti.<sup>77</sup>

Col tempo le arti entravano come elementi principali nel comune, le loro consuetudini diventavano leggi ed i rettori ne mantenevano l'osservanza.<sup>78</sup>

Il comune, appoggiò questo cambiamento, che col tempo ottenne anche il sostegno della curia vescovile. Non si può tuttavia parlare di secolarizzazione degli ospedali, poiché il loro status giuridico non cambiò. Da un lato, l'influenza delle arti sugli ospedali crebbe considerevolmente, e

---

<sup>74</sup> St. Falegnami art. 4. P. Sgrilli. *Op. cit.* p. 254.

<sup>75</sup> St. Speciali art. 8.

<sup>76</sup> Statuto dei calzolai. Rub. 89; T. Cuturi. *Op. Cit.* p. 81

<sup>77</sup> Statuto dei calzolai. Rub. 90; T. Cuturi. *Op. Cit.* p. 81.

<sup>78</sup> T. Cuturi. *Op. Cit.* P. 26

dall'altro questi gruppi laici si avvicinarono alla religione, divennero titolari di istituzioni caritative, destinatari di lasciti dovuti a *pias causas*, rendendosi così sempre più simili alle confraternite laicali.

Questo tipo di organizzazione giunge fino al XVI secolo, quando si decise per la costruzione dell'Ospedale Grande con filiali specializzate.<sup>79</sup>

#### **4.3. Il controllo sulla divisione del lavoro e sulla protezione del mercato torna al Comune.**

Alla fine del 1400, considerato l'elevato costo per il mantenimento del "podestà" e della sua famiglia, i cittadini viterbesi chiesero al papa la soppressione di questa istituzione; la proposta però, restò inascoltata fino al 1517.<sup>80</sup>

Nel 1524 papa Clemente VII ridusse il numero dei *priori* da otto a quattro, poiché le spese per il loro mantenimento erano diventate troppo elevate per le casse comunali; la decisione fu confermata nel 1536 da papa Paolo IV.<sup>81</sup>

Nel 1551 per sostituire i 300 componenti dei consigli speciale e generale venne eletto un "consiglio" composto di 40 cittadini al quale potevano prendere parte soltanto i rettori delle quattro magnifiche arti: "Speziali", "calzolai", "mercanti" e "fabbr".<sup>82</sup> Accanto al consiglio generale c'era una "congregazione" che deliberava su alcuni problemi particolari ed era costituita di pochi consiglieri.

Nel 1592 papa Clemente VIII (1592 – 1605) istituì la "Sacra Congregazione del Buon Governo" da cui dipendeva il governo economico di tutti i comuni dello stato ecclesiastico. In base a quanto stabilito da questo istituto, ogni comune doveva redigere, ogni anno, un bilancio da consegnare alla stessa S. Congregazione. Il ruolo dei magistrati cambiò e vennero assegnati loro nuovi incarichi, che rafforzano il controllo pontificio sull'amministrazione della comunità.<sup>83</sup>

Nel 1600 l'attività svolta dalla congregazione viene affidata ad un "consiglio segreto o speciale", composto di 16 nobili (il consiglio dei 16). A tale consulta, oltre ai rappresentanti delle quattro magnifiche arti, erano ammessi i rappresentanti dell'arte dell'agricoltura, purché fossero viterbesi di nascita ed iscritti alla congregazione. I rettori delle arti partecipavano al

---

<sup>79</sup> Thomas Frank. *Gli ospedali Viterbesi nel XIV e XV secolo*. In:... p. 1 – 10.

<sup>80</sup> Antonio Fiano. *La committenza e la beneficenza del comune di Viterbo nell'età della controriforma*. Tesi di laurea. Facoltà conservazione dei beni culturali. Anno accademico 1998 – 1999. p. 5

<sup>81</sup> Ibidem. p. 17.

<sup>82</sup> Ibidem. p. 19.

<sup>83</sup> Antonio Fiano. *Op. cit.* p.

consiglio speciale solo quando si discuteva sui nuovi prezzi da mettere alle merci prodotte in città.<sup>84</sup>

Nel 1649 lo statuto della città affidava l'espletamento di tutti quegli incarichi che un tempo erano stati propri del potestà, ai funzionari temporali del papa, governatori e vicelegati.<sup>85</sup>

L'ordine pubblico era affidato ad un "bargello" (dipendente della Sacra Consulta) e quindici "birrari", a due "soci", stretti collaboratori del governatore ed a sei "servitori". I "notai", invece, venivano eletti dal consiglio generale del comune e dal collegio dei notai viterbesi.<sup>86</sup> C'era inoltre un "parlamento provinciale", un'assemblea formata da signori territoriali, dignitari ecclesiastici e rappresentanti della città, che intervenivano contro gli abusi e le violazioni contro le proprietà ed integravano il quadro dell'ordinamento temporale della Chiesa.<sup>87</sup>

Dallo statuto della città del 1649 si sa che a quella data le arti presenti a Viterbo erano ancora diciassette.<sup>88</sup> Erano invece esclusi dal consiglio i popolari ed artisti, perché esercitavano mestieri disonoranti,<sup>89</sup> erano ugualmente esclusi tutti coloro che esercitavano arti meccaniche.<sup>90</sup>

I gonfalonieri del popolo, secondo lo statuto della città del 1649 "*habbino autorità di rivedere tutti i macelli di essa città, acciocché i macellari siano obbligati, et il popolo sia servito: ordinare alli macellari, et astringerli à fare le carni buone, e recipienti, secondo i capitoli della Comm.tà e fare ogn'altra cosa che farà il revisore gen.le: e tutte le pene, che per causa, et inquisitione loro si esigeranno, ne habbino la metà, e l'altra metà sia del palazzo, rivedendo almeno ogni giorno i detti macelli*".<sup>91</sup>

---

<sup>84</sup> Ibidem. p. 23.

<sup>85</sup> Ibidem. p. 9.

<sup>86</sup> Ibidem. p. 10.

<sup>87</sup> Ivi. p. 11.

<sup>88</sup> A. Com, Vt, St. Città di Viterbo 1649 lib. I. rub. 38.

<sup>89</sup> Antonio Fiano. *Op. cit.* p. 23.

<sup>90</sup> A. Com. Vt, St. Città di Viterbo. 1649. lib. I. rub. 12. Lo statuto della città riporta: *Escludendo sempre dal numero de consiglieri i popolari, et artisti di qualsivoglia arte meccanica; ò che esercitino, et habbino botteghe aperte di qualunque sorte, overo che facciano altri exercitii plebei, mecanici, e vili, non pregiudicando in conto veruno al privilegio di nobiltà, che hanno quelli che fanno esercitare, ò essercitano il negozio della lana in Viterbo, conforme alle Bolle Apostoliche, et à quella in particolare di papa Ubrano VIII spedita l'anno 1630 e riservando ancora sempre alli rettori delle quattro arti de mercanti, speciali, fabbri e calzolai dell'istessa città, le raggioni che hanno di venire insieme con i rettori dell'arte dell'agricoltura in ogni consiglio generale in nome del popolo et in quelli speciali, nei quali si mettono purchè i rettori stessi in ogni caso, siano Viterbesi di nascita e lealmente artisti della professione e padroni di botteghe.*

<sup>91</sup> A. Com. Vt. St. Civ. 1649. lib. I. Rub. XIX c. 68 r, 69 v.

Il compito, quindi, che fino ad allora era stato affidato ai rettori ed agli ufficiali dell'arte dei macellai, ora passa al gonfaloniere del popolo.

Lo stesso statuto testimonia la presenza nella magistratura comunale di un *revisore generale*, detto anche grasciere, al quale era affidato il controllo delle grasce, dei prezzi delle merci vendute e la limitazione di eventuali abusi. In casi eccezionali, era nominato un grasciere straordinario per ognuna delle quattro porte della città, che aveva però un potere ridotto rispetto a quello del grasciere generale.

*“dovrà il revisore generale osservare tutti li statuti; et ordini con le buone consuetudini, che appartengono al suo officio, et havere diligente cura, et invigilare, che macellari, panettieri, pizzicagnoli, pescivendoli, fruttaroli, mercanti, et altri arteggiani con tutti gl'altri, non defraudino alcuno; ma osservino quanto devono secondo i loro capitoli, e secondo i bandi, e consuetudini della città: e però dovrà di persona esercitare l'officio, et attendervi, e volendo mettere sostituti, debba metterli da durare à beneplacito suo, e con l'approvazione dell'ill.mo magistrato, facendoli giurare che esercitino, secondo, che giura esso revisore, e non altrimenti”.*

<sup>92</sup> I controlli, quindi, che fino a quella data erano stati affidati alla giurisdizione dei rettori e degli ufficiali delle arti, ora passano al revisore generale del comune.

C'erano anche due “magistri viarum”, chiamati anche “balivi viarum, fontium et pontium”<sup>93</sup> che si occupavano della cura e della manutenzione delle strade, dei ponti e delle fonti d'acqua e acquedotti cittadini. Dovevano controllare che nessuno sporcasse o occupasse il suolo pubblico con immondizie, travi, pietre ed ogni altra cosa che apportasse impedimento o bruttezza alla città<sup>94</sup> Era imposto ai cittadini di “*murare, et assettare chiaviche, sciaquatori, et altre cose simili, acciocché l'acqua et altre immondizie non habbino à correre per le strade*”<sup>95</sup> Fino ad allora, il controllo e la pulizia delle chiaviche, degli scarichi e delle fontane spettava all'arte dei macellai, ai quali, secondo gli ordini del comune, era affidato il controllo di questo aspetto dell'igiene della città<sup>96</sup>, riportando così sotto il

---

<sup>92</sup> A. Com. Vt. St. Civ. 1649. lib. I. Rub. XXI c. 72 v.

<sup>93</sup> A. Fiano. *Op. cit.* p. 48

<sup>94</sup> A. Com. Vt. St. Civ. 1649. Lib. I. Rub. XXII. C. 76 v.

<sup>95</sup> A. Com. Vt. St. Civ. 1649. Lib. I. Rub. XXII. C. 77 v.

<sup>96</sup> A. Com. Vt. St. Civ. 1649. Lib. I. Rub. XXIII. C. 79 v. “*si proibisce ancora à tutti i padroni delle case, et ancora ai muratori di detta città, che non debbano né possino in alcun modo murare né far murare, né mettere conci, né archi, né balzali, o caposcali ovvero ponti, così in legno, come di pietra in qualsivoglia strada né far cosa che apporti bruttezza, ò impedimento senza espressa licenza del sig.re maestro di strade, e servata la forma dello statuto sotto pena di dieci scudi per ciascheduno, e per volta con tre tratti di corda alli muratori che contravverranno*”

controllo del Comune il ruolo che era stato dei maestri della pietra che, fino a quella data, avevano riservato ai propri giurati, la possibilità di intervenire liberamente per riparazioni su edifici, ponti, facciate, bifore e porte, fontane ecc, qualora se ne fosse presentata necessità, dovuta ad eventi climatici o bellicosi. Da questa data, lo statuto della città specifica anche norme sulla esistenza di “quattro soprintendenti alle mura, torri, porte e fortificazioni cittadini” (uno per ogni porta), che dovevano essere cittadini viterbesi, nobili, e coadiuvati da un socio appartenente ai rettori delle arti.<sup>97</sup> Detti ufficiali dovevano controllare, una volta al mese, lo stato di salute di mura, porte, torri, carbonarie, fortilizie e barbacane, ognuno per la sua porta. Qualora li avessero trovati in cattive condizioni, dovevano comunicarlo al governatore, ai magistrati e al gonfaloniere del popolo, e denunciare eventuali trasgressori.<sup>98</sup> Altra testimonianza che le arti hanno ormai perso il loro potere di collaborazione con l’autorità comunale.

L’articolo XXXIII dello stesso statuto imponeva agli avvocati, procuratori e notai iscritti al collegio di formulare un giuramento di fedeltà alla città ed al popolo, e fornire, se necessario, consigli agli ufficiali del comune.<sup>99</sup> Tra i membri del collegio, il comune sceglieva un responsabile dell’archivio notarile.

Infine, per quanto riguarda gli ospedali, lo statuto del 1649 cita “*plura Viterbii antiquis temporibus hospitalia erant unum sub vocabolo S. Helenae, aliud S. Apolloniae, aliud S. Sixti [...] à diversus artibus, et capitulis governata, ultimum [...] sub vocabolo Misericordiae SS. Cosmo et Damiani in Plano Faulii erectum est [...] ac deinde S. Spiritus appellantur sub ditione communitatis nostrae [...]. Denique [...] hospitale S. Spiritii, Faule ob aerii intemperiem, [...] in regionem S. Laurentii non procul [...] traslatum est; novum enim illic, atqui magnificum aedificium pro Comm. tis erectum fuit*”.<sup>100</sup> Il comune aveva, a quell’epoca, già acquisito la responsabilità sull’Ospedale della Misericordia, e la sua gestione, che affida

---

<sup>97</sup> A. Com. Vt. St. Civ. 1649. Lib. I. Rub. XXVI, c. 85. v. “*Eliguntur quoque, ut supra statuimus, quatuor boni cives, et fideles cives de granditia, unus pro qualibet porta, qui sint superstites moenium, portarum, torrium, fortilitiorum, et carbonarium Comm. is Viterbii, et unusquisque eorum habeat unum socium de numero rectorum artium porta sua quorum officio duret sex menses*”

<sup>98</sup> A. Com. Vt. St. Civ. 1649. Lib. I. Rub. XXVI c. 85 v.

<sup>99</sup> A. Com. Vt. St. Civ. 1649. Lib. I. Rub. XXXIII. C. 109 v. “*judices, advocati, et pro. res, qui sunt, et per tempora erunt, in civitate Viterbii de consortio, et collegio advocatorum, procuratorum, et notariorum [...] teneantur, et debeant vinculo giuramenti officia eorum fidelit, et legaliter execere, at qui rectoribus gubernatoribus potestatibus, prioribus confalinieriis, ceterisque officialibus eius dictae civitatis consumere, rectunque et sanum consilium dare, et adhibere, factiones aliquas*”

<sup>100</sup> A. Com. Vt. St. Civ. 1649. Lib. I. Rub. XXIV. c. 79 r.



a quattro presidenti, riservandosi anche la scelta dei medici. L'ospedale di S. Sisto, che era appartenuto fino al 1514 all'arte degli speziali, era passato al comune col nome di Ospedale della Misericordia, e vista la scarsa sicurezza del luogo nel quale era stato collocato, venne di nuovo spostato sul colle del duomo, e divenne l'attuale Ospedal Grande di Viterbo.

La stretta collaborazione, che per più di tre secoli avevano instaurato con il comune, comincia ad affievolirsi, e l'autorità cittadina si riappropria pienamente dei propri poteri amministrativi. I responsabili delle arti, dovevano ormai preoccuparsi soltanto del corretto svolgimento del loro lavoro.

#### **4.4. Il rapporto con la Chiesa**

Fin dal medioevo l'autorità ecclesiastica poteva ovunque far decadere le prescrizioni degli statuti ritenute contrarie alla Chiesa. Era regola comune che gli statuti non potessero derogare al diritto divino. I pontefici avevano, rispetto ai comuni dello stato ecclesiastico, un rapporto pari a quello dei signori rispetto ai vassalli.

L'unico merito che avevano i comuni era quello di aver concluso con i signori dei contratti.

Le città dovevano riverire l'autorità pontificia, dovevano sostenere le sue milizie e pagare le imposte fondiari, in cambio potevano conservare i loro statuti, la loro giurisdizione, la loro amministrazione ed autonomia. La soggezione al pontefice si limitava agli essenziali diritti dell'alta sovranità nel medio evo: i tributi e la suprema giurisdizione.

Negli statuti della città era scritto che tutte le disposizioni contrarie alla Chiesa dovevano essere nulle e di nessun valore. Ma la lenta soggezione alla Chiesa non pesava, anzi, la sudditanza del popolo minuto al pontefice, senza intermediari né signori feudali, era considerata libertà.<sup>101</sup>

Alla fine dell'XI secolo, Viterbo aveva dei consoli ed un consiglio civile, che cominciarono a ritagliarsi un ruolo proprio nella politica cittadina. In seguito al riordinamento approvato da Innocenzo III (1198 – 1216), il patrimonio di S. Pietro, costituito dall'area geografica corrispondente all'attuale provincia di Viterbo, venne divisa in terre di dominio diretto e di dominio indiretto o demaniali. Le prime, costituite da signorie territoriali, erano controllate dal papato, ad esso versavano un censo e riconoscevano formalmente il suo potere, mentre potevano mantenere la giurisdizione signorile. Le seconde vennero divise in circoscrizioni provinciali e poste sotto l'amministrazione di un rettore ecclesiastico, che spesso veniva

---

<sup>101</sup> T. Cuturi. *Op. cit.* p. 6.

affiancato dal legato straordinario del papa, come all'epoca il card. Albornoz.<sup>102</sup>

Con un turbolento conclave, nell'anno 1281, papa Onorio IV soppresse il diritto di scelta del potestà che spettava ai cittadini viterbesi, e ne riservò la scelta alla Santa Sede.<sup>103</sup>

Nel 1300 la curia del "rettore della provincia del patrimonio" era formata da quattro "giudici", un "tesoriere", un "capitano generale", un "capo della milizia" ed un "notaio generale", che difendevano e rivendicavano i diritti spettanti alla Santa Sede.<sup>104</sup> Accanto a questi, erano ufficiali minori come l'avvocato del fisco, l'esecutore camerale, il maresciallo, i castaldi ed altri che custodivano le strade, eseguivano arresti, e portavano ambascerie. Tutti i componenti della curia erano stipendiati dallo stato.

A questi ufficiali competevano poteri molto ampi: governavano le terre ed i diritti signorili spettanti alla Chiesa, riscuotevano le rendite demaniali, amministravano la giustizia nelle zone di dominio diretto e comandavano la milizia; mediavano tra le direttive che provenivano da Roma e le comunità locali. Attribuiscono incarichi pubblici, ordinavano lavoro edili, qualora, nelle loro visite annuali, avessero riscontrato danni al decoro cittadino.

Nel governo delle città, spesso si sovrapponevano i poteri della giurisdizione pontificia e quella comunale. Al "rettore" spettava la giurisdizione penale ed il potere d'appello nei contrasti civili, ma spesso, negli stessi contrasti civili, era il comune a decidere; una causa quindi, poteva essere portata sia davanti al tribunale della curia del rettore, sia davanti a quella del giudice municipale.<sup>105</sup> Così per ovviare ai vari contrasti, si decise di eleggere il "potestà", che doveva giurare fedeltà alla religione cattolica.<sup>106</sup> Contro le sue decisioni, ci si poteva rivolgere in appello al pontefice. I "sindaci" del comune giudicavano il potestà uscente alla fine del suo incarico.<sup>107</sup> La carica di podestà, come già accennato viene soppressa nei primi anni del 1500, e i poteri a lui affidati tornano alla Chiesa.

Da questo momento, le fonti più importanti per la ricostruzione della storia delle corporazioni di arti e professioni sono i sinodi diocesani e le visite pastorali. Le visite episcopali impongono alle arti di redigere elenchi dettagliati dei beni in loro possesso e delle rendite che ne percepivano. Riportano elenchi di entrate e uscite della compagnia. Denunciano spesso

---

<sup>102</sup> A. Fiano. *Op. cit.* p. 2.

<sup>103</sup> *Ibidem.* p. 7.

<sup>104</sup> *Ibidem.* p. 3.

<sup>105</sup> *Ibidem.* p. 4.

<sup>106</sup> *Ibidem.* p. 5.

<sup>107</sup> *Ibidem.* p. 6.

tornaconto e vantaggi indirizzati soltanto a scopi interni all'arte (quali banchetti, feste, spese riservate ai soli soci o alle loro famiglie)

I sinodi vietano iniziative conviviali e banchetti ed imponevano la denuncia dei beni e delle rendite in possesso delle corporazioni che si protrarrà per tutto il 1600.

Ancora nel 1647 <sup>108</sup> la Chiesa è consapevole che alcuni dei beni di sua proprietà, affidati alle diverse confraternite e luoghi pii, con contratti di affitto, cessione, enfiteusi ecc, sono venduti a privati, senza il permesso del vescovo, nonostante per queste concessioni di obbligo o di appalto, siano stati stabiliti dei giorni di festa al fine di poter controllare e limitare le perdite di beni da parte della Chiesa.

Per arginare la dispersione delle sue proprietà, la Chiesa interviene con un divieto alle confraternite di fare qualsiasi tipo di contratto di obbligo o di alienazione senza prima averne ricevuto il benestare apostolico.

E' probabile che la cessione di questi territori, avvenisse con prezzi di favore e la perdita economica per lo Stato Pontificio, risultava notevole; pertanto, per i terreni già venduti, dei quali sarebbe stato impossibile tornare in possesso, la Chiesa stabilisce un condono, ed impone che da allora in avanti, non si facciano più cessioni senza il beneplacito apostolico. <sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> A. D. Vt. Sinodi. Sinodi Viterbien Brancaccio. Constitutiones Editae In Diocesanæ Synodus Habita Viterbii card. Brancaccio die XXI Novembris MDCXXXIX. Viterbo. 1650. p 31. Un editto di Francesco Maria Brancaccio datato 27 luglio 1647 riportato nello stesso sinodo, dichiara: *"...Benché dai sacri canoni vengano prescritte le solennità, acciocché con utile dei luoghi pii, si proceda alla alienazione dei loro beni ; tuttavia essendoci insinuato, che da ministri di alcune Confraternite siano stati fatti diversi contratti d'obbligo o alienazione dei medesimi beni senza beneplacito Apostolico, o nostro nei casi permessi, e risultando in pregiudizio dei luoghi pii, tanto queste alienazioni, quanto quelle, che siano per cause necessarie con termini giudiziari di mandati rilasciati dal foro ecclesiastico, dove, e non altrove, devono essere contenute le suddette confraternite, abbiamo stimato necessario per vigilanza che teniamo del buon governo e conservazione dei beni dei luoghi pii, di porgervi opportuno rimedio, anche in vigore delle risoluzioni fatte dalla Sacra Congregazione del Concilio"*.

<sup>109</sup> Ivi, p 32. il 20 novembre dello stesso anno, lo stesso card. Brancacci, dichiara *" per adempiere le parti che vengono a noi ingiunte, ammoniamo, che quanto ai contrasti sopradetti già fatti, deve supplicarsi alla Santità di N. Sig. , per la rivalidazione, e per l'avvenire ricordiamo ed ordiniamo, che non si faccia vendita, permuta, locazione sopra tre anni, transazione, censo, cessione di ragione, ipoteca, obbligo, patto o altro contratto col quale si intenda fatta alienazione dei beni di dette confraternite senza il beneplacito Apostolico, o nostro nei casi permessi"*. Lo stesso sinodo, p 32. Stabilisce inoltre, la pena per quanti fossero contravvenuti a queste regole *"Avvertendo, che in altra forma non solo saranno irrisi, ma i contraenti soggiaceranno la scomunica di lata sentenza ed il presente editto, che sarà pubblicato per luoghi soliti, vogliamo astringa ciascuno, come se personalmente gli fosse stato intimato"*.

I terreni controllati dalla Chiesa, spesso erano coltivati a vigneto e le rigide regole ecclesiastiche, vigilavano anche sulla coltivazione e sulla raccolta dell'uva.<sup>110</sup>

Per i territori che appartenevano alle arti, le norme sulla vendemmia erano fissate dal comune e dagli statuti delle stesse arti. Per i territori che appartenevano alla Chiesa e che questa cedeva alle corporazioni, confraternite, luoghi pii, e privati cittadini, era la Chiesa stessa a regolare la raccolta dei prodotti a seconda delle condizioni climatiche o degli eventi che potevano verificarsi, al fine di tutelare il pubblico e privato interesse.

Oltre al controllo sui territori di sua competenza, la Chiesa stabiliva norme anche sull'uso e sul consumo di uova e latticini nei giorni di quaresima.

Le restrizioni imposte dalla Chiesa, condizionavano il lavoro dell'arte dei macellai, che avevano l'obbligo di tenere chiuse le botteghe nei giorni stabiliti, gli era proibito uccidere e macellare animali, spargere sangue o vendere un pezzo di carne ad un giudeo. In situazioni di particolare disagio però, dovuto ad eventi climatici, epidemie, malattie infettive o guerre, era permesso il consumo delle carni, anche nei periodi in cui normalmente la Chiesa imponeva l'astinenza.

## **Capitolo V. La soppressione delle corporazioni**

Le corporazioni mantengono un ruolo sociale importante per tutto il 1700, fino a che, per questioni politiche ed economiche, la Chiesa prende provvedimenti nei loro confronti. La cedola di Motu Proprio del 3 settembre 1800 riguardante il nuovo sistema di libero commercio interno ed esterno in rapporto ai generi frumentari, aboliva tutte le università relative all'annona.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> A. D. Vt. Fondo *Ecclesiastica et monialia*. Fasc. *Ecclesiastica 1771*. Editto Mengarelli sul divieto di vendemmiare prima del tempo. C. n. n. Un editto del 5 ottobre 1770 del vicario apostolico di Viterbo recita "...Avendo Monsig. Governatore di questa città proibito con suo editto, che nessuno possa vendemmiare prima dei 15 del corrente ottobre, affinché non sia lecito ad alcuno in pregiud(izio) del publico precipitar la vendemmia dell'uve a causa della corrente stagione, immature; e non volendo noi, che quel pregiud(izio) che non possono recar li laici, lo possano li ecclesiastici, ed altri privilegiati alla nostra giurisdizione soltanto soggetti; Quindi è anche col sentimento proibiamo a tutti, e singoli ecclesiastici, ed altri privilegiati, che prima del d(etto) giorno 15: corrente non ardischino di vendemmiare l'uve in questo territorio esistenti, sotto pena di scudi =25= d'applicarsi ai luoghi pii ciascuno in caso di contravvenzione anche per la prima volta irrimissibilmente; e perché nessuno possa allegarne ignoranza vogliamo, che il presente editto sia affisso nei luoghi soliti di q(ues)ta città, e tre giorni dal dì dell'affissione obblighi cadauno, come se le fosse stato presentato, ed intimato..."

<sup>111</sup> Con questo termine si intendevano le scorte di frumento raccolte dallo stato per distribuirle in caso di carestia. Roma doveva sempre essere fornita di frumento da distribuire a prezzi equi. Oggi l'annona è l'organo amministrativo che provvede all'alimentazione e ad altri fondamentali bisogni (quali il combustibile, etc) della vita cittadina. *Cedola di Motu proprio di papa Pio VII in data 11 marzo 1801 in cui si prescrive*

Questo documento faceva inoltre notare quanto, in tutta Europa, fossero risultate vane le leggi proibitive e vincolanti l'industria del commercio e quanto fosse favorevole allo stato una vivace attività di commercio, di agricoltura e di manifattura. Tutte le leggi applicate a tale riguardo nel nostro stato, avevano danneggiato l'industria nazionale; avevano inceppato il commercio interno ed estero e diminuito la forza riproduttiva, creando scoraggiamento e sterilità. La libertà di commercio era riconosciuta come l'unico mezzo per animare l'agricoltura e ricondurre all'abbassamento dei prezzi dei generi, per eliminare i furti a danno dello stato e a favore dello stato vicino che ne adescava le importazioni e giovava delle sue perdite nei periodi di maggiore ristrettezza.

A Roma il possesso dei vasti latifondi che la circondavano era concentrato nelle mani di pochi grandi proprietari, ma la libertà di commercio, stimolando la concorrenza dei generi, non poteva livellare il giusto equilibrio, né reprimere gli atti di avarizia e di monopolio che derivavano dalla vastità dei possedimenti.

I grandi proprietari affidavano la terra ai contadini e piccoli possidenti delle province, la concorrenza dei quali, però, non escludeva il monopolio del latifondista.

In questo modo l'industria nazionale non produceva mai abbondanza di generi né abbassamento dei prezzi.

Così il supremo governo dello stato sulle province romane venne affidato alla chiesa, che con la cedola del 3 settembre 1800 permise l'aumento dei venditori di grano, riuscendo a mantenere i prezzi al di sotto dei livelli della maggior parte delle piazze d'Italia.

Tale iniziativa venne estesa, nel 1801, ad impedire la carestia delle grasse, adunando una speciale congregazione composta di dieci reverendissimi cardinali e di alcuni prelati, per fondare delle leggi in materia. La cedola annullava, sopprimeva ed aboliva tutti i vincoli alla libertà di commercio di tutto ciò che cadeva sotto il nome di grascia; dettava, inoltre, le regole per il libero commercio e per la produzione e gestione dei diversi generi alimentari, nonché della loro vendita.

Comprese le università, le corporazioni dipendenti e correlative alle materie di grascia, con le loro privative, esenzioni, privilegi, facoltà, prerogative, limitazioni di spacci e fissazioni di distanze tra essi, che non avevano mai contribuito alla felicità pubblica e avevano inceppato l'andamento del commercio provocando scoraggiamento negli speculatori e ritardi alla perfezione della manifattura non emulata dalla libera industria.

---

*un nuovo regolamento di libero commercio sulla grascia pubblicato a Roma presso Lazzaroni stampatore della reverendissima camera apostolica. 1801.*

La corporazione economica sopprimeva così tutte le arti dipendenti dal dipartimento della grascia. Scopo della decisione era vigilare sull'osservanza delle leggi stabilite nella cedola di moto proprio, arginare i monopoli, le frodi, gli aggravii pubblici e privati, conservando però al cardinale camerlengo, il pieno esercizio di ministero della legislazione.

Una cedola di moto proprio datata 16 luglio 1816 stabiliva la liquidazione definitiva, a favore delle corporazioni religiose, dei compensi in luogo dei beni che, a loro carico erano stati venduti dal governo francese e la consolidazione a carico dello stato dell'importo dei compensi stessi.<sup>112</sup>

Sopprimeva tutte le corporazioni tranne quella degli ortolani e vignaioli, perché si occupavano della lavorazione della campagna e dei prodotti dell'orto, nonché della divisione e conservazione delle acque.<sup>113</sup>

Riorganizzava, inoltre, l'intera amministrazione dello stato pontificio ed eliminava tutti i diritti feudali, tranne quelli di pascere e far legna, di richiedere disposta sui terreni concessi in uso civico, nonché le privative dei mulini e dei diritti reali perché non li considerava dipendenti dalla qualità baronale.<sup>114</sup>

Dal canto suo, lo stato stabiliva Leggi e Regi Decreti per la soppressione delle corporazioni religiose (7 luglio 1866 n. 3036) e sulla liquidazione dell'Asse Ecclesiastico (19 giugno 1873 n. 1403).

I beni mobili di proprietà degli enti soppressi passarono alle pubbliche biblioteche, e ai musei, i beni rurali passarono al demanio e vennero posti in vendita o in affitto dall'amministrazione statale in virtù della legge 15 agosto 1867.

Pur private dei loro possedimenti, dei beni e dei fondi di cui erano in possesso, le arti però continuarono a sopravvivere e a portare avanti il loro impegno sociale.

La visita pastorale del card. Gaetano Bedini del 1861, riferendosi all'arte dei fabbri, riporta *“in oggi poi nel politico è sciolta questa corporazione come tutte quelle della nostra ed altre arti col motu – proprio della S. M. di Pio settimo nell'anno 1816, e gli artisti che ancora continuano a matricolarsi vengono ascritti all'unione, e si occupano soltanto nel continuare gli esercizi di divozione prescritti nello statuto medesimo...”*<sup>115</sup>

---

<sup>112</sup> CEDIDO. Archivio Arti e corporazioni. Cartella Arti, *Cedola di Motu Proprio* 11 maggio 1801. c. n. n.

<sup>113</sup> CEDIDO. Visite pastorali. *Visita pastorale Bedini*. 1865. III. Vol. II. C. 568.

<sup>114</sup> Alessio Papaccio. *L'archivio dell'università agraria di Bracciano: proprietà fondiaria e usi civici in una terra baronale dell'agro romano*. Tesi di laurea. facoltà conservazione dei beni culturali. Anno accademico 1999 – 2000. p. 10.

<sup>115</sup> CEDIDO. Serie Visite pastorali. *Visita pastorale Bedini* 1865. III. Vol II. C. 533.

Si hanno notizie sull'esistenza delle corporazioni ancora fino al primo conflitto mondiale. Una copia del decreto luogotenenziale e del parere del Consiglio Superiore di Pubblica Assistenza e Beneficenza stabilisce tegole sulla trasformazione e concentramento delle confraternite, arti ed oratori di Viterbo, è conservato nell'archivio della diocesi, e firmato da Tommaso di Savoia, Duca di Genova, Luogotenente generale di S. M. Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia.

Dichiara che in data 27 aprile 1916 esistevano a Viterbo :

L'arte degli ortolani

L'arte dei fabbri

L'arte dei falegnami e canepari

L'arte dei sarti

L'arte dei calzolari e vaccinari

La congregazione degli artisti e mercanti

Tutte le arti, unite ad altre istituzioni confraternali vengono fuse in un unico ente sotto il titolo di "Patrimoni uniti delle confraternite, arti ed oratori di Viterbo". Il nuovo ente risultante dalla fusione viene concentrato nella congregazione della Carità di Viterbo. Le arti sono rivenute con carattere di enti similari alle confraternite. Il patrimonio delle 25 istituzioni viene così suddiviso:

6.750 £ alle doti per le zitelle e riserva annua.

1000 £ all'ospizio degli orfani di Viterbo.

1000 £ alla congregazione di Carità di Viterbo.

Il resto per due quinti all'asilo d'infanzia e per i restanti tre quinti al ricovero di Mendicizia di Viterbo.<sup>116</sup>

Tutti i beni di proprietà delle corporazioni, vengono utilizzati per scopi di mutuo soccorso ed assistenza a poveri, orfani e zitelle.

---

<sup>116</sup> CEDIDO. Archivio della confraternita del SS.mo Crocefisso di S. Egidio a Viterbo. Congregazione di carità. 27 04 1916. Falcone 88. Fasc. 1 c.n.n.